



## **Policy sul contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo**

Consiglio di Amministrazione del 20/11/2019

<b>1</b>	<b>PREMESSA.....</b>	<b>4</b>
1.1	CONTESTO DI RIFERIMENTO.....	5
1.2	AMBITO DEL DOCUMENTO.....	6
1.3	STRUTTURA DEL DOCUMENTO.....	7
<b>2</b>	<b>APPLICABILITÀ.....</b>	<b>7</b>
2.1	DESTINATARI DEL DOCUMENTO.....	7
2.2	RESPONSABILITÀ DEL DOCUMENTO.....	8
<b>3</b>	<b>DEFINIZIONI.....</b>	<b>8</b>
3.1	DEFINIZIONE DI “RICICLAGGIO” E “FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO”.....	8
3.2	GLOSSARIO.....	10
<b>4</b>	<b>GOVERNANCE DEL MODELLO ANTIRICICLAGGIO.....</b>	<b>17</b>
4.1	CAPOGRUPPO BANCA MEDIOLANUM S.P.A.....	20
4.2	SOCIETÀ ITALIANE APPARTENENTI AL GRUPPO.....	34
4.3	SOCIETÀ ESTERE APPARTENENTI AL GRUPPO.....	34
<b>5</b>	<b>I PRINCIPI DI GRUPPO PER IL CONTRASTO DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO.....</b>	<b>35</b>
5.1	ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA.....	35
5.2	PROFILATURA DELLA CLIENTELA.....	38
5.3	ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA DELLA CLIENTELA.....	41
5.4	ADEGUATA VERIFICA SEMPLIFICATA DELLA CLIENTELA.....	45
5.5	OBBLIGHI DI ASTENSIONE.....	46
5.6	CONTROLLI PER IL CONTRASTO AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO.....	48
5.7	SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE ALLA UIF.....	48
5.8	COMUNICAZIONE DI INFRAZIONI AL MEF.....	49
5.9	COMUNICAZIONI OGGETTIVE.....	50
5.10	OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DEI DATI.....	50
5.11	FORMAZIONE DEL PERSONALE.....	51
5.12	SISTEMI INTERNI DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI.....	51
5.13	RISCHI SANZIONATORI E REPUTAZIONALI.....	51
5.14	COORDINAMENTO TRA LA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO E LE ALTRE FUNZIONI DI CONTROLLO.....	52

<b>6</b>	<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b> .....	<b>53</b>
6.1	NORMATIVA ESTERNA.....	53
6.2	NORMATIVA INTERNA.....	55

## 1 PREMESSA

Il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo rappresentano fenomeni criminali che, anche in virtù della loro possibile dimensione transnazionale, costituiscono una grave minaccia per l'economia legale e possono determinare effetti destabilizzanti, soprattutto per il sistema bancario e finanziario.

La natura mutevole delle minacce del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, facilitata anche dalla continua evoluzione della tecnologia e dei mezzi a disposizione dei criminali, richiede un costante adattamento dei presidi di prevenzione e contrasto.

Le raccomandazioni del Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) – principale organismo internazionale di coordinamento in materia – prevedono che le autorità pubbliche e il settore privato identifichino e valutino i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti, al fine di adottare adeguate misure di mitigazione.

L'azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio si esplica attraverso l'introduzione di presidi volti a garantire la piena conoscenza del cliente, la tracciabilità delle transazioni finanziarie e l'individuazione delle operazioni sospette.

L'intensità dei presidi di prevenzione e contrasto deve essere modulata secondo un approccio basato sul rischio (c.d. *Risk Based Approach*), focalizzato sulle ipotesi meritevoli di maggiore scrutinio e realizzato rendendo più efficace l'attività di monitoraggio e più efficiente l'allocazione delle risorse. Tale approccio costituisce il punto cardine per il comportamento dei soggetti obbligati e per l'azione di controllo della Autorità.

Banca Mediolanum S.p.A. (in seguito anche "**Banca**" o "**Capogruppo**") e le società del Gruppo Bancario Mediolanum (in seguito anche "**Gruppo**") sono fortemente impegnate nell'evitare che i prodotti e i servizi offerti siano utilizzati per finalità criminali di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, promuovendo al loro interno una cultura improntata al pieno rispetto delle disposizioni vigenti e all'efficace assolvimento degli obblighi di collaborazione passiva, finalizzata a garantire la conoscenza approfondita della clientela e la conservazione dei documenti relativi alle transazioni effettuate, e di collaborazione attiva, volta all'individuazione e segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio.

In particolare, spetta al Consiglio di Amministrazione individuare politiche di governo di detti rischi adeguate all'entità e alla tipologia dei profili di rischio cui è concretamente esposta l'attività della Banca, tenendo conto degli esiti dell'esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, il quale costituisce il presupposto per la definizione e la manutenzione dei presidi di tali rischi.

L'Amministratore Delegato appronta le procedure necessarie per dare attuazione a tali politiche; la Funzione Antiriciclaggio ne verifica, nel continuo, l'idoneità al fine di assicurare un adeguato presidio dei citati rischi, coordinandosi con le altre funzioni aziendali di controllo. L'Internal Audit verifica in modo continuativo il grado di adeguatezza dell'assetto organizzativo aziendale e la sua conformità rispetto alla disciplina di riferimento e vigila sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni.

Un'efficace attività di prevenzione dei rischi non può, in ogni caso, essere demandata alle sole funzioni di controllo, ma deve svolgersi, in primo luogo, dove il rischio viene generato, in particolare nell'ambito delle linee operative. Le strutture operative sono, quindi, le prime responsabili del processo di gestione dei rischi: nel

corso dell'operatività giornaliera tali strutture devono identificare, misurare o valutare, monitorare, attenuare e riportare i rischi derivanti dall'ordinaria attività aziendale, in conformità con il processo di gestione dei rischi.

In tale ambito, assumono particolare rilevanza i consulenti finanziari della Rete di Vendita e i dipendenti delle unità organizzative cui compete l'amministrazione e la gestione concreta dei rapporti con la clientela: a tali soggetti, infatti, è attribuita la responsabilità di monitorarne l'operatività e segnalare eventuali operazioni sospette, nel rispetto delle apposite linee guida predisposte dalla Banca.

Nell'ottica di assicurare un'efficace prevenzione dei rischi di non conformità alla normativa, è inoltre fondamentale che le diverse strutture aziendali assicurino, in caso di offerta di prodotti e servizi nuovi, il tempestivo coinvolgimento della Funzione Antiriciclaggio affinché quest'ultima possa effettuare in via preventiva le proprie valutazioni.

## 1.1 CONTESTO DI RIFERIMENTO

---

Le "*Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo*" emanate dalla Banca d'Italia con provvedimento del 26 marzo 2019 (in seguito anche "**Disposizioni**") prevedono l'obbligo, per gli organi aziendali di ciascun destinatario, di definire e approvare una *policy* motivata che indichi le scelte del destinatario medesimo in concreto adottate in materia di assetti organizzativi, procedure e controlli interni, adeguata verifica e conservazione dei dati.

Al fine di adempiere compiutamente alle Disposizioni – emanate dall'Autorità di vigilanza ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal Decreto Legislativo 4 ottobre 2019, n. 125 (in seguito anche "**Decreto Antiriciclaggio**") – la Banca ha adottato la presente *policy* (in seguito anche "**Policy**"), la cui articolazione tiene conto delle specificità delle diverse componenti del Gruppo e del rischio insito nelle attività svolte, in coerenza con il principio di proporzionalità e con l'effettiva esposizione al rischio di riciclaggio.

La Policy tiene altresì conto delle specificità e complessità legate all'operatività della Capogruppo e delle altre società del Gruppo, ai prodotti e servizi offerti, alla tipologia di clientela, ai canali distributivi utilizzati per la vendita di prodotti e servizi e alle prevedibili evoluzioni in tali ambiti.

In particolare, la strategia della Banca è attualmente orientata all'offerta fuori sede di prodotti e servizi a clienti *retail* residenti in Italia, per il tramite di una rete di consulenti finanziari monomandatari abilitati all'offerta fuori sede.

In via residuale, è prevista la possibilità di instaurare rapporti bancari mediante identificazione a distanza o tramite procedura di video-identificazione da parte di clienti residenti, o altresì presso lo sportello di sede della Banca. L'operatività dei clienti non associati a consulenti finanziari è monitorata, in ogni caso, da apposito ufficio della Banca.

La presente Policy si inserisce nel più ampio sistema dei controlli interni della Banca volti a garantire il rispetto della normativa vigente e costituisce il documento base dell'intero sistema dei presidi antiriciclaggio e antiterrorismo del Gruppo.

Nel predisporre la presente Policy, la Banca ha tenuto in considerazione anche gli esiti dell'esercizio annuale di autovalutazione del rischio di riciclaggio; i futuri aggiornamenti della Policy dovranno, parimenti, tenere conto degli esiti dell'autovalutazione annuale, tempo per tempo svolta.

## 1.2 AMBITO DEL DOCUMENTO


---

La presente Policy ha quale principale obiettivo quello di definire:

- le scelte in concreto adottate in materia di assetti organizzativi, procedure e controlli interni, di adeguata verifica e conservazione dei dati;
- le regole di governo, i ruoli e le responsabilità in materia di contrasto ai rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo da adottare nell'ambito del Gruppo;
- le linee guida di Gruppo per il contrasto ai rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, nonché i principi per la gestione dei rapporti con la clientela classificata ad alto rischio.

I principi richiamati nella presente Policy trovano attuazione nella documentazione interna di dettaglio (es. regolamenti di processo, procedure operative etc.), nella quale sono meglio declinati i compiti, le attività operative e di controllo, nel rispetto dei principi e delle normative in tema di presidio del rischio di riciclaggio e antiterrorismo. Si fa riferimento, in particolare, ai Regolamenti di processo – predisposti e aggiornati a cura della Funzione Antiriciclaggio – in materia di Adeguata Verifica, Segnalazione Operazioni Sospette e Controlli di secondo livello svolti dalla Funzione Antiriciclaggio, che, nel loro complesso, definiscono dettagliatamente responsabilità, compiti e modalità operative nella gestione del rischio di riciclaggio, costituendo il cosiddetto "Manuale Antiriciclaggio". Il presente documento costituisce un primo livello (di vertice) nella piramide riportata nello schema seguente, che raffigura il modello logico della normativa aziendale.

Figura 1. Modello della normativa aziendale



## 1.3 STRUTTURA DEL DOCUMENTO

---

Oltre al primo capitolo contenente la premessa, il contesto di riferimento e l'ambito del documento, la presente Policy si compone dei seguenti capitoli, per i quali è fornita, di seguito, una sintetica descrizione delle principali tematiche trattate:

- capitolo 2: individua i destinatari del documento e definisce le responsabilità circa l'approvazione, l'aggiornamento e la revisione del medesimo;
- capitolo 3: descrive, in modo sintetico, i concetti di "riciclaggio" e "finanziamento del terrorismo" e contiene il glossario della principale terminologia utilizzata nel presente documento;
- capitolo 4: descrive la *governance* del modello antiriciclaggio e la suddivisione di ruoli e responsabilità per assicurare il corretto presidio dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- capitolo 5: illustra i principi da adottare, a livello di Gruppo, per il contrasto ai rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- capitolo 6: descrive le principali disposizioni normative di riferimento, nazionali, internazionali ed interne.

## 2 APPLICABILITÀ

### 2.1 DESTINATARI DEL DOCUMENTO

---

Il presente documento è approvato dal Consiglio di Amministrazione della Banca, capogruppo del Gruppo Bancario Mediolanum, ed è rivolto a tutti i dipendenti e collaboratori della Banca.

La Policy è quindi inviata per il recepimento, secondo un principio di proporzionalità e tenuto conto delle normative e specificità locali, agli Organi con Funzione di Supervisione Strategica delle Società/organi aziendali facenti parte del Gruppo, sulla base del seguente perimetro di applicazione:

- a tutte le società italiane soggette alle disposizioni in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;
- alle banche ed agli intermediari finanziari appartenenti al Gruppo aventi sede all'estero, nel rispetto e compatibilmente con le vigenti normative locali.

La presente Policy è trasmessa, inoltre, alla partecipata Mediolanum Vita S.p.A., capogruppo del Gruppo Assicurativo Mediolanum (in seguito anche "**Mediolanum Vita**"), affinché ne tenga conto nella predisposizione della propria *policy*, nell'ottica di sviluppare un approccio globale al Rischio di riciclaggio all'interno del Conglomerato Mediolanum, nel rispetto delle proprie specificità e delle disposizioni regolamentari di riferimento.

Il recepimento delle linee guida e dei principi contenuti nella presente Policy a livello di Gruppo è propedeutico a favorire un adeguato coordinamento tra i presidi antiriciclaggio locali e la Funzione Antiriciclaggio della Banca e ad assicurare una efficace circolazione delle informazioni a livello di Gruppo, al fine di contrastare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

La Banca, nell'ambito del proprio ruolo di indirizzo e coordinamento, può autorizzare, se richiesto dalle specifiche caratteristiche di operatività, le singole società del Gruppo ad applicazioni parziali ovvero all'adozione di modalità di recepimento graduali.

## 2.2 RESPONSABILITÀ DEL DOCUMENTO

---

La Policy è approvata dal Consiglio di Amministrazione della Banca, che approverà altresì eventuali modifiche e/o aggiornamenti della stessa.

L'Amministratore Delegato definisce la Policy sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e ne cura l'attuazione.

La Funzione Antiriciclaggio concorre all'aggiornamento e alla revisione periodica della presente Policy.

## 3 DEFINIZIONI

### 3.1 DEFINIZIONE DI “RICICLAGGIO” E “FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO”

---

La definizione di «**riciclaggio**» adottata nel Decreto Antiriciclaggio consiste in ciascuna delle seguenti attività:

- a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- a) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa<sup>1</sup> o da una partecipazione a tale attività;
- b) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- c) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.

Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte fuori dai confini nazionali.

Il riciclaggio è solitamente rappresentato come un processo in tre stadi:

- introduzione (*placement*):** i proventi da reato, anche non colposo, mediante una serie di operazioni, vengono raccolti e collocati presso istituzioni finanziarie e/o non finanziarie;
- stratificazione (*layering*):** è attuato mediante il compimento di una serie di operazioni finanziarie complesse, anche apparentemente non collegate tra di loro, dirette ad ostacolare la ricostruzione dei flussi finanziari;
- impiego (*integration*):** si riutilizzano i proventi delle attività criminali nell'economia legale, in modo tale da apparire formalmente di origine legale.



I tre stadi non sono statici e possono sovrapporsi: l'utilizzo delle istituzioni finanziarie per finalità criminali può avvenire in uno qualunque degli stadi sopra descritti.

Per «**finanziamento del terrorismo**» si intende qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi e risorse economiche, in qualunque modo realizzata, destinati ad essere, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzati per il compimento di una o più condotte con finalità di terrorismo, secondo quanto previsto dalle leggi penali, ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette.

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria, dispone, con proprio decreto, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti, anche per interposta persona fisica o giuridica, da persone fisiche, giuridiche, gruppi o entità, designati, secondo i criteri e le procedure stabiliti dalle medesime risoluzioni, dal consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o da un suo Comitato.

Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di designazione disposti dalle Nazioni Unite e nel rispetto degli obblighi sanciti dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e delle specifiche misure restrittive disposte dall'Unione europea nonché dalle iniziative assunte dall'autorità giudiziaria in sede penale, il Ministro dell'economia e delle Finanze, su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria, dispone con proprio decreto, per un periodo di sei mesi, rinnovabili nelle stesse forme sino a quando ne permangano le condizioni, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti (c.d. misure di congelamento nazionali), anche per interposta persona fisica o giuridica, da persone fisiche, giuridiche, gruppi o entità, che pongono in essere o tentano di porre in essere una o più condotte con finalità di terrorismo, secondo quanto previsto dalle leggi penali, o volte al finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa o che minacciano la pace e la sicurezza nazionale.

I Fondi e le Risorse economiche sottoposte a congelamento, non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o utilizzo.

Il **congelamento** dei "fondi" e/o delle "risorse economiche" (c.d. embargo finanziario) avviene nei confronti dei presunti terroristi ("soggetti designati", ovvero "le persone fisiche, le persone giuridiche, i gruppi e le entità designati come destinatari del congelamento sulla base dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale"), imponendo agli Intermediari Finanziari di inibire qualsiasi atto di movimentazione e/o trasferimento, nonché ogni atto di disposizione, la vendita, la locazione, l'affitto, la costituzione di diritti reali di garanzia o anche l'accesso in modo da modificarne il volume, l'importo la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consenta l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio.

Il congelamento o "embargo finanziario" si differenzia dal cosiddetto "embargo commerciale" legato al divieto di commercio e di scambio con Paesi sanzionati, al fine di isolare e mettere i loro governi in una difficile situazione politica ed economica interna.

## 3.2 GLOSSARIO

---

**Adeguata Verifica:** attività consistente nel:

- verificare l'identità del cliente, dell'eventuale esecutore e dell'eventuale titolare effettivo sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
- acquisire informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo e, quando rilevi secondo un approccio basato sul rischio, dell'operazione occasionale;
- esercitare un controllo costante nel corso del rapporto continuativo.

**Alto dirigente:** un amministratore o il direttore generale o altro dipendente delegato dall'organo con funzione di gestione o dal direttore generale a seguire i rapporti con la clientela a rischio elevato; l'alto dirigente ha una conoscenza idonea del livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo cui è esposto il destinatario ed è dotato di un livello di autonomia sufficiente ad assumere decisioni in grado di incidere su questo livello di rischio.

**Archivio Unico Informatico c.d. AUI:** un archivio, formato e gestito a mezzo di sistemi informatici, nel quale sono conservate in modo accentrato tutte le informazioni acquisite nell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica, secondo i principi previsti nel Decreto Antiriciclaggio e nei provvedimenti attuativi emanati dalla Banca d'Italia.

**Attività istituzionale:** l'attività per la quale i destinatari hanno ottenuto l'iscrizione ovvero l'autorizzazione da parte di un'Autorità Pubblica.

**Banca di comodo:** la banca (o l'intermediario finanziario che svolge funzioni analoghe ad una banca) priva di una struttura significativa nel paese in cui è stata costituita e autorizzata all'esercizio dell'attività e non appartenente ad un gruppo finanziario soggetto a un'efficace vigilanza su base consolidata.

**Beneficiario della prestazione assicurativa:**

- 1) la persona fisica o l'entità diversa da una persona fisica che, sulla base della designazione effettuata dal contraente o dall'assicurato, ha diritto di percepire la prestazione assicurativa corrisposta dall'impresa di assicurazione;
- 2) l'eventuale persona fisica o entità diversa da una persona fisica a favore della quale viene effettuato il pagamento su disposizione del beneficiario designato.

**Cliente/clientela:** il soggetto che instaura rapporti continuativi o compie operazioni con intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria nonché con altri destinatari degli obblighi di cui al Decreto Antiriciclaggio, normalmente individuati anche con altri termini, quali utenti, investitori, assicurati, contraenti, acquirenti, affidati, ecc.

**Compliance Risk:** specifico adempimento richiesto da una determinata normativa, la cui mancata osservanza può comportare, per la Banca, un danno diretto o indiretto di natura sanzionatoria, finanziaria o reputazionale.

**Congelamento di fondi:** il divieto, in virtù dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale, di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi, così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio

**Congelamento di risorse economiche:** il divieto, in virtù dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale, di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo delle risorse economiche, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la vendita, la locazione, l'affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia.

**Conglomerati finanziari:** gruppi di imprese, attivi in maniera significativa nei settori assicurativo e bancario o dei servizi di investimento, che comprendono almeno un'impresa assicurativa e una operante nel settore bancario o dei servizi di investimento, e che abbiano al vertice un'impresa regolamentata oppure svolgano attività principalmente nel settore finanziario; ai fini del presente documento, si fa riferimento al Conglomerato finanziario avente al proprio vertice Banca Mediolanum S.p.A.

**Conti correnti di corrispondenza e rapporti ad essi assimilabili:** conti tenuti dalle banche per il regolamento dei servizi interbancari e altri rapporti comunque denominati, intrattenuti tra enti creditizi e istituti finanziari, utilizzati per il regolamento di transazioni per conto dei clienti degli enti corrispondenti.

**Conti di passaggio:** rapporti bancari di corrispondenza transfrontalieri, intrattenuti tra intermediari bancari e finanziari, utilizzati per effettuare operazioni in nome proprio e per conto della clientela.

**Controlli di linea (c.d. "controlli di primo livello"):** l'insieme dei controlli diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni. Essi sono effettuati dalle stesse strutture operative (ad es. controlli di tipo gerarchico, sistematici e a campione), anche attraverso unità dedicate esclusivamente a compiti di controllo o presidio che riportano ai responsabili delle strutture operative, ovvero eseguiti nell'ambito del *back office*; per quanto possibile, essi sono incorporati nelle procedure informatiche.

**Controlli sui rischi e sulla conformità (c.d. "controlli di secondo livello"),** l'insieme dei controlli che hanno l'obiettivo di assicurare, tra l'altro:

- la corretta attuazione del processo di gestione dei rischi;
- il rispetto dei limiti operativi assegnati alle varie funzioni;
- la conformità dell'operatività aziendale alle norme, incluse quelle di autoregolamentazione.

Le funzioni preposte a tali controlli sono distinte da quelle operative; esse concorrono alla definizione delle politiche di governo dei rischi e del processo di gestione dei rischi.

**Controparte:** persone fisiche e giuridiche che instaurano una relazione d'affari (diversa dai rapporti contrattuali di durata rientranti nell'esercizio dell'attività istituzionale degli intermediari finanziari e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria) con la Banca o una Società del Gruppo (anche se non destinatarie degli obblighi di cui al Decreto Antiriciclaggio).

**Cover Payment** (o pagamento di copertura): il trasferimento di fondi utilizzato quanto non vi è un rapporto diretto tra prestatore di servizi di pagamento (c.d. PSP) dell'ordinante e del beneficiario ed è quindi necessario ricorrere ad una catena di rapporti di corrispondenza tra PSP. In un pagamento di copertura sono coinvolti tre o più PSP.

**Dati identificativi del cliente, del relativo titolare effettivo e dell'esecutore:** il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e, ove diverso, il domicilio, gli estremi del documento di identificazione e, ove assegnato, il codice fiscale del cliente, e ove ne sia prevista l'assegnazione, anche il

relativo titolare effettivo e dell'esecutore. Nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale, il numero di iscrizione nel registro delle imprese ovvero nel registro delle persone giuridiche ove previsto.

**Dati identificativi del beneficiario, del relativo titolare effettivo e dell'esecutore:** il nome e il cognome, luogo e data di nascita. Nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale, il numero di iscrizione nel registro delle imprese ovvero nel registro delle persone giuridiche ove previsto. In entrambi i casi, al momento della liquidazione della prestazione, anche la residenza anagrafica e, ove diverso, il domicilio, gli estremi del documento di identificazione, il codice fiscale del beneficiario e, ove ne sia prevista l'assegnazione, anche del relativo titolare effettivo e dell'esecutore.

**Denaro contante:** le banconote e le monete metalliche, in euro o in valute estere, aventi corso legale.

**Dipendente:** tutti i dipendenti di Banca Mediolanum, siano essi appartenenti alle unità organizzative e/o alle strutture territoriali e/o alle strutture centrali.

**Esecutore:** il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente (o del beneficiario della prestazione assicurativa) o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente (o del beneficiario della prestazione assicurativa)<sup>1</sup>.

**Family Banker®:** i consulenti finanziari di Banca Mediolanum abilitati all'offerta fuori sede, secondo quanto previsto dall'art. 31, commi 1 e 2, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza).

**Fondi:** le attività ed utilità finanziarie di qualsiasi natura, possedute anche per interposta persona fisica o giuridica, compresi a titolo meramente esemplificativo:

- i contanti, gli assegni, i crediti pecuniari, le cambiali, gli ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento;
- i depositi presso enti finanziari o altri soggetti, i saldi sui conti, i crediti e le obbligazioni di qualsiasi natura;
- i titoli negoziabili a livello pubblico e privato nonché gli strumenti finanziari come definiti nell'articolo 1, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- gli interessi, i dividendi o altri redditi ed incrementi di valore generati dalle attività;
- il credito, il diritto di compensazione, le garanzie di qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altri impegni finanziari;
- le lettere di credito, le polizze di carico e gli altri titoli rappresentativi di merci;
- i documenti da cui risulti una partecipazione in fondi o risorse finanziarie;
- tutti gli altri strumenti di finanziamento delle esportazioni;
- le polizze assicurative concernenti i rami vita di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private.

---

<sup>1</sup> I soggetti incaricati da un'autorità pubblica dell'amministrazione dei beni e dei rapporti del cliente o della sua rappresentanza (quali, ad esempio, i curatori fallimentari) sono considerati esecutori.

**Funzione Antiriciclaggio:** la funzione, parte integrante del sistema dei controlli interni di 2° livello, deputata a prevenire e contrastare i fenomeni nonché la realizzazione di operazioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

**Funzioni Aziendali di Controllo:** la Funzione Compliance, la Funzione di Risk Management, la Funzione Internal Audit, la Funzione Antiriciclaggio.

**Funzione Compliance:** la funzione a cui è affidato il compito specifico di presiedere, secondo un approccio *risk based*, alla gestione del rischio di non conformità con riguardo a tutta l'attività aziendale, verificando che le procedure siano adeguate a prevenire tale rischio, consistente nella violazione di norme di etero regolamentazione (leggi e regolamenti) e autoregolamentazione (codici di condotta, codici etici) applicabili alla banca. Detta funzione è parte integrante del sistema dei controlli interni.

**Funzione Internal Audit:** la funzione cui è affidato il compito di presidiare, in ottica di controlli di terzo livello, anche con verifiche in loco, il regolare andamento dell'operatività e l'evoluzione dei rischi e a valutare la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità della struttura organizzativa e delle altre componenti del Sistema dei Controlli Interni, portando all'attenzione degli organi aziendali i possibili miglioramenti, con particolare riferimento al Risk Appetite Framework (RAF), al processo di gestione dei rischi nonché agli strumenti di misurazione e controllo degli stessi. Sulla base dei risultati dei propri controlli, formula raccomandazioni agli organi aziendali.

**Gruppo:** il Gruppo Bancario Mediolanum, come disciplinato dall'articolo 60 del TUB e disposizioni applicative.

**Intermediari assicurativi:** le persone fisiche o le società aventi residenza o sede legale in Italia - iscritte nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d), del Codice - nonché le persone fisiche o le società aventi residenza o sede legale in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un Paese aderente allo Spazio Economico Europeo o in uno Stato terzo, che operano in Italia in regime di stabilimento - annotate nell'elenco annesso al registro a seguito della notifica di cui agli articoli 116-quater e 116-quinquies del Codice - limitatamente alla distribuzione nel territorio della Repubblica Italiana di prodotti assicurativi rientranti nei rami di attività elencati all'articolo 2, comma 1, del Codice.

**Mezzi di pagamento:** il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie.

**Operazione:** l'attività consistente nella movimentazione, nel trasferimento o nella trasmissione di mezzi di pagamento o nel compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale; costituisce operazione anche la stipulazione di un atto negoziale, a contenuto patrimoniale, rientrante nell'esercizio dell'attività professionale o commerciale.

**Operazioni collegate:** operazioni tra loro connesse per il perseguimento di un unico obiettivo di carattere giuridico patrimoniale.

**Operazione frazionata:** un'operazione unitaria sotto il profilo del valore economico, di importo pari o superiore ai limiti stabiliti dal Decreto Antiriciclaggio, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale.

**Operazione occasionale:** un'operazione non riconducibile a un rapporto continuativo in essere; costituisce operazione occasionale anche la prestazione intellettuale o commerciale, ivi comprese quelle ad esecuzione istantanea, resa in favore del cliente.

**Operazione Sospetta:** operazione che per caratteristiche, entità, natura, nonché per collegamento con altre operazioni o per frazionamento della stessa o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del Decreto Antiriciclaggio, induce a ritenere, sospettare, o ad avere ragionevoli motivi per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo o che comunque, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa.

**Organi aziendali:** il complesso degli organi con funzioni di supervisione strategica (Consiglio di Amministrazione), di gestione (Amministratore Delegato o altro Organo cui è assegnata la funzione di gestione) e di controllo (Collegio Sindacale).

**Paesi comunitari:** Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo.

**Paesi terzi:** Paesi non appartenenti allo Spazio economico europeo. .

**Paesi terzi ad alto rischio:** paesi non appartenenti all'Unione Europea i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, come individuati dalla Commissione europea nell'esercizio dei poteri disciplinati dagli articoli 9 e 64 della IV Direttiva antiriciclaggio.

**Personale:** i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del soggetto obbligato, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato, ivi compresi i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede di cui all'articolo 31, comma 2, del TUF nonché i produttori diretti e i soggetti addetti all'intermediazione di cui all'articolo 109, comma 2, lettere c) ed e), CAP.

**Persone Esposte Politicamente (PEP):** le persone fisiche indicate all'articolo 1, comma 2, lettera dd) del Decreto Antiriciclaggio, ovverosia *“le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:*

*1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:*

*1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice- Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;*

1.2 *deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;*

1.3 *membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;*

1.4 *giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;*

1.5 *membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;*

1.6 *ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;*

1.7 *componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;*

1.8 *direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;*

1.9 *direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;*

2) *sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;*

3) *sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:*

3.1 *le persone fisiche che, ai sensi del Decreto Antiriciclaggio, detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono, con la persona politicamente esposta, stretti rapporti d'affari;*

3.2 *le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta."*

**Policy antiriciclaggio o Policy:** il documento definito dall'organo con funzione di gestione e approvato dall'organo con funzione di supervisione strategica ai sensi delle Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, adottate dalla Banca d'Italia il 26 marzo 2019 (cfr. Parte Prima, Sezioni II e III).

**PSP:** Prestatore di Servizi di Pagamento.

**Prestatori di servizi di portafoglio digitale:** ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche *online*, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali.

**Prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale:** ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche *online*, servizi funzionali all'utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale o in rappresentazioni digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili in altre valute virtuali nonché i servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all'acquisizione, alla negoziazione o all'intermediazione nello scambio delle medesime valute.

**Prestatori di servizi relativi a società e trust:** ogni persona fisica o giuridica che fornisca, a titolo professionale, uno dei servizi seguenti a terzi:

- costituire società o altre persone giuridiche;
- occupare la funzione di dirigente o di amministratore di una società, di socio di un'associazione o una funzione analoga nei confronti di altre persone giuridiche o provvedere affinché un'altra persona occupi tale funzione;
- fornire una sede legale, un indirizzo commerciale, amministrativo o postale e altri servizi connessi a una società, un'associazione o qualsiasi altra entità giuridica;
- svolgere la funzione di fiduciario in un trust espresso o in un istituto giuridico affine o provvedere affinché un'altra persona occupi tale funzione;
- esercitare il ruolo d'azionista per conto di un'altra persona o provvedere affinché un'altra persona occupi tale funzione, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformemente alla normativa comunitaria o a norme internazionali equivalenti.

**Rapporto continuativo:** un rapporto di durata, rientrante nell'esercizio dell'attività di istituto svolta dai soggetti obbligati, che non si esaurisce in un'unica operazione.

**Rischio di riciclaggio:** il rischio derivante dalla violazione di previsioni di legge, regolamentari e di autoregolamentazione funzionali alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario per finalità di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di finanziamento dei programmi di sviluppo delle armi di distruzione di massa, nonché il rischio di coinvolgimento in episodi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo o di finanziamento dei programmi di sviluppo delle armi di distruzione di massa.

**Risorse economiche:** le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali e i beni, mobili o immobili, ivi compresi gli accessori, le pertinenze e i frutti, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi, possedute, detenute o controllate, anche parzialmente, direttamente o indirettamente, ovvero per interposta persona fisica o giuridica, da parte di soggetti designati, ovvero da parte di persone fisiche o giuridiche che agiscono per conto o sotto la direzione di questi ultimi.

**Sistema dei controlli interni:** l'insieme delle regole, delle funzioni, delle strutture, delle risorse dei processi e delle procedure che mirano ad assicurare, nel rispetto della sana e prudente gestione, le seguenti finalità:

- verifica dell'attuazione delle strategie e delle politiche aziendali;
- contenimento del rischio entro i limiti indicati nel quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio della banca (*Risk Appetite Framework* - "RAF");
- salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite;



- efficacia ed efficienza dei processi aziendali;
- affidabilità e sicurezza delle informazioni aziendali e delle procedure informatiche;
- prevenzione del rischio che la Banca sia coinvolta, anche involontariamente, in attività illecite (con particolare riferimento a quelle connesse con il riciclaggio, l'usura ed il finanziamento al terrorismo);
- conformità delle operazioni con la legge e la normativa di vigilanza, nonché con le politiche, i regolamenti e le procedure interne.

**Strutture operative:** tutte le restanti unità organizzative previste dall'Ordinamento aziendale, diverse dagli Organi aziendali e dalla Funzioni di controllo.

**Titolare effettivo:**

- a) la persona fisica o le persone fisiche per conto delle quali il cliente instaura un rapporto continuativo o realizza un'operazione (in breve, "titolare effettivo sub 1");
- b) nel caso in cui il cliente o il soggetto per conto del quale il cliente instaura un rapporto continuativo ovvero realizza un'operazione siano entità diverse da una persona fisica, la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'entità oppure il relativo controllo o che ne risultano beneficiari (in breve, "titolare effettivo sub 2"). In particolare, in caso di società di capitali o altre persone giuridiche private, anche se con sede all'estero, e *trust* espressi, indipendentemente dal relativo luogo di istituzione e dalla legge ad essi applicabile, il titolare effettivo sub 2) è individuato secondo i criteri previsti dagli articoli 20 e 22, comma 5, del decreto antiriciclaggio; gli stessi criteri, si applicano, in quanto compatibili, in caso di società di persone e di altri soggetti giuridici, pubblici o privati, anche se privi di personalità giuridica.

**Valuta virtuale:** la rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale o da un'autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente.

#### 4 GOVERNANCE DEL MODELLO ANTIRICICLAGGIO

Il modello di contrasto ai rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo è gestito, a livello di Gruppo, mediante uno specifico processo finalizzato ad implementare e mantenere regole, procedure e strutture organizzative funzionali ad assicurare la prevenzione e la gestione dei rischi in questione, da parte di tutte le società del Gruppo.

Il modello prevede che la responsabilità primaria in materia di presidio dei rischi di rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo sia rimessa agli Organi Aziendali di ogni società del Gruppo, ciascuno secondo le rispettive competenze ed in conformità agli indirizzi della Capogruppo. L'articolazione dei compiti e delle responsabilità in materia di antiriciclaggio da parte degli organi e delle funzioni aziendali deve essere chiaramente definita in ogni società.

Coerentemente con i principi di governo societario ammessi, il modello riconosce, per ogni società del Gruppo, la centralità del Consiglio di Amministrazione per quanto attiene alle politiche di governo dei rischi in questione: ad esso spetta l'approvazione della *policy* antiriciclaggio prevista dalle Disposizioni (in linea con i principi della

presente Policy) e la responsabilità dell'adozione di un sistema adeguato alle caratteristiche dell'impresa; a tal proposito, si organizza in modo tale da poter affrontare la tematica dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo con la dovuta attenzione ed il necessario livello di approfondimento.

L'Organo con funzione di gestione cura l'attuazione degli indirizzi strategici e delle politiche di governo del rischio di riciclaggio approvati dall'organo con funzione di supervisione strategica ed è responsabile per l'adozione di tutti gli interventi necessari ad assicurare l'efficacia dell'organizzazione e del sistema dei controlli antiriciclaggio.

L'Organo con funzione di controllo, nel quadro della responsabilità di vigilare sulla osservanza della normativa e sulla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del sistema dei controlli interni in materia antiriciclaggio, mantiene un costante raccordo anche con la Funzione Antiriciclaggio.

In conformità al principio di proporzionalità e ove previsto dalle specifiche normative di riferimento, ciascuna società del Gruppo istituisce un'apposita Funzione Antiriciclaggio, deputata a prevenire e contrastare la realizzazione di operazioni di riciclaggio.

Al fine di realizzare opportune sinergie ed economie di scala, sfruttando centri di competenza altamente specializzati, le società del Gruppo Bancario e quelle del Gruppo Assicurativo possono delegare alla Capogruppo – sulla base di appositi accordi di *outsourcing*, redatti nel rispetto della regolamentazione di vigilanza nonché in conformità ai principi sanciti all'interno della "Politica aziendale in materia di esternalizzazione" – attività proprie della funzione antiriciclaggio ai sensi della vigente normativa e/o lo svolgimento di specifici obblighi previsti dalla medesima normativa.

Nei predetti accordi devono essere regolati almeno i seguenti aspetti:

- gli obiettivi della funzione e il contenuto delle attività esternalizzate;
- i livelli di servizio attesi;
- la frequenza minima dei flussi informativi;
- gli obblighi di riservatezza delle informazioni acquisite nell'esercizio della funzione o delle attività;
- la possibilità di rivedere le condizioni del servizio al verificarsi di modifiche nell'operatività e nell'organizzazione della Società.

Le società del Gruppo nominano un proprio responsabile della funzione antiriciclaggio ed un proprio delegato alla segnalazione delle operazioni sospette, in linea con i principi stabiliti nella presente Policy (come *infra* definito).

La controllata Mediolanum Vita – capogruppo di un gruppo assicurativo – istituisce una propria Funzione Antiriciclaggio, nonché nomina un Responsabile della Funzione Antiriciclaggio e un Delegato alla segnalazione delle operazioni sospette. Mediolanum Vita approva una propria *policy* che definisca le scelte in concreto adottate in materia di assetti organizzativi, procedure e controlli interni, adeguata verifica e conservazione dei dati, in linea con i principi contenuti nella presente Policy e coerentemente con le disposizioni regolamentari specifiche del settore di appartenenza.

In un'ottica di Gruppo, riveste un'importanza cruciale una buona organizzazione dei lavori e la circolazione delle informazioni, in modo che le questioni intersocietarie connesse alle disposizioni in materia di

antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo siano discusse con il supporto di un adeguato lavoro istruttorio, le cui risultanze sono anche sottoposte al Comitato Rischi della Capogruppo.

Nell'ambito dell'attività di indirizzo e coordinamento di gruppo, gli Organi aziendali della Banca (in qualità di Capogruppo) adottano gli indirizzi strategici in materia di gestione del Rischio di riciclaggio e controlli antiriciclaggio. La Capogruppo assicura che gli Organi aziendali delle altre società appartenenti al Gruppo attuino, nella propria realtà aziendale, le strategie e le politiche di Gruppo.

Al fine di perseguire la piena e concreta attuazione del modello di Gruppo, le controllate in perimetro adottano una *policy* coerente con i principi e le linee guida contenute nella presente Policy, secondo un principio di proporzionalità e in base alle specificità della propria attività.

Ai sensi delle Disposizioni vigenti, al fine di accrescere l'omogeneità delle valutazioni effettuate sulla clientela comune alle entità di un gruppo e di accrescere la capacità dello stesso di prevenire e gestire i rischi di riciclaggio, la Capogruppo è tenuta ad istituire – mediante la creazione di apposito registro centralizzato – una base informativa comune che consenta a tutte le società appartenenti al gruppo di valutare in modo omogeneo la clientela.

In attuazione di quanto precede, sulla base del principio dell'approccio basato sul rischio, la Banca istituisce una base informativa comune per tutte le società della medesima controllate (direttamente o indirettamente) nel cui ambito sono condivise e mantenute opportunamente aggiornate informazioni concernenti la clientela ad alto rischio di riciclaggio (a titolo esemplificativo, clienti oggetto di precedente segnalazione alla UIF).

La Funzione Antiriciclaggio individua ulteriori tipologie di informazioni che potranno essere condivise laddove sussistano rapporti di collocamento/distribuzione (o altra relazione d'affari rilevante) tra la Capogruppo e le singole società controllate (ovvero tra queste ultime).

La Capogruppo adotta adeguate misure tecniche e organizzative per garantire che i dati contenuti nella base informativa comune siano trattati nel rispetto della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

Le Funzioni Antiriciclaggio delle società controllate attivano appositi flussi informativi periodici verso la capogruppo, aventi ad oggetto le principali attività svolte, gli esiti dei controlli effettuati e le principali iniziative intraprese per rimuovere le disfunzioni accertate.

Il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio della Banca è in ogni caso informato tempestivamente degli esiti delle attività di controllo effettuate presso le società appartenenti al Conglomerato finanziario, nonché di ogni accadimento di rilievo.

## 4.1 CAPOGRUPPO BANCA MEDIOLANUM S.P.A.<sup>2</sup>

---

In coerenza con quanto previsto dalle Disposizioni, i compiti e le responsabilità in materia di mitigazione del rischio di coinvolgimento della Banca in fatti di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo sono rimessi in primis agli Organi aziendali.

In particolare, spetta al Consiglio di Amministrazione individuare politiche di governo di detti rischi adeguate all'entità e alla tipologia dei profili di rischio cui è concretamente esposta l'attività della Banca e del Gruppo. In questa prospettiva, esso svolge le proprie funzioni con riferimento non solo alla realtà aziendale della Banca, ma anche valutando l'operatività complessiva del Gruppo ed i rischi cui il medesimo è esposto. L'Amministratore Delegato appronta le procedure necessarie per dare attuazione a tali politiche; la Funzione Antiriciclaggio ne verifica, nel continuo, l'idoneità al fine di assicurare un adeguato presidio dei citati rischi, coordinandosi con le altre Funzioni Aziendali di Controllo. L'Internal Audit verifica in modo continuativo il grado di adeguatezza dell'assetto organizzativo aziendale e la sua conformità rispetto alla disciplina di riferimento e vigila sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni.

Un'efficace attività di prevenzione dei rischi non può, in ogni caso, essere demandata alle sole funzioni di controllo, ma deve svolgersi, in primo luogo, dove il rischio viene generato, in particolare nell'ambito delle linee operative, le quali sono le prime responsabili del processo di gestione dei rischi.

Nell'ottica di sfruttare al meglio le sinergie e le competenze del Gruppo Mediolanum, sono stati stipulati appositi contratti di prestazioni di servizi con i quali affidare in *outsourcing*, all'interno del Gruppo, le funzioni di seguito indicate, ferma restando la responsabilità di Mediolanum Fiduciaria per le attività svolte:

Il modello di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo prevede, pertanto, il coinvolgimento delle strutture organizzative della Fiduciaria e della Banca, secondo l'articolazione di ruoli e responsabilità di seguito riportata.

### **Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione:

- approva e riesamina periodicamente gli indirizzi strategici e le politiche di governo dei rischi connessi con il riciclaggio e con il finanziamento del terrorismo;
- approva la presente Policy ed è responsabile del riesame periodico della stessa, al fine di assicurarne l'efficacia nel tempo;
- approva l'istituzione della Funzione Antiriciclaggio individuandone compiti e responsabilità nonché modalità di coordinamento e di collaborazione con le altre Funzioni Aziendali di Controllo;
- approva le linee di indirizzo di un sistema dei controlli interni organico e coordinato, funzionale alla pronta rilevazione ed alla gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e provvede al suo riesame periodico al fine di assicurarne l'efficacia nel tempo;
- approva i principi per la gestione dei rapporti con la clientela classificata ad "alto rischio";

---

<sup>2</sup> Nel seguito sono elencate le principali attribuzioni sul tema della conformità alle norme in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo. Per un'analisi completa dei compiti si rimanda alla regolamentazione interna in tema di governo societario.

- assicura nel continuo che i compiti e le responsabilità in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo siano allocati in modo chiaro e appropriato, garantendo che le funzioni operative e quelle di controllo siano distinte e che le funzioni medesime siano fornite di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate;
- assicura che sia approntato un sistema di flussi informativi adeguato, completo e tempestivo verso gli Organi aziendali e tra le funzioni di controllo;
- assicura che le carenze e le anomalie riscontrate in esito ai controlli di vario livello siano portate tempestivamente a sua conoscenza e promuove l'adozione di idonee misure correttive, delle quali valuta l'efficacia;
- assicura la tutela della riservatezza nell'ambito della procedura di segnalazione di operazioni sospette;
- esamina, con cadenza almeno annuale, la relazione del Responsabile della Funzione Antiriciclaggio sulle attività di verifica svolte, sulle iniziative intraprese, sulle disfunzioni accertate e sulle relative azioni correttive da intraprendere nonché sull'attività formativa del personale e dei componenti la rete di vendita nonché sulle comunicazioni inoltrate dal Collegio Sindacale e/o dall'Organismo di Vigilanza; nel caso in cui dette comunicazioni si riferiscano a infrazioni considerate rilevanti, ne viene data informativa anche alla prima riunione utile da parte del Responsabile della Funzione Antiriciclaggio;
- esamina, con cadenza almeno annuale, il documento sui risultati dell'autovalutazione dei rischi di riciclaggio condotta dalla Funzione Antiriciclaggio;
- valuta i rischi conseguenti all'operatività con paesi terzi associati a più elevati rischi di riciclaggio e individua i presidi per attenuarli, di cui monitora l'efficacia;
- sentito il Collegio Sindacale, nomina e revoca il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio e il Delegato alla Segnalazione di Operazioni Sospette;
- definisce e approva i criteri per il coordinamento e la direzione delle società del Gruppo, nonché la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia.

### **Comitato Rischi**

Il Comitato Rischi svolge funzioni di supporto al Consiglio di Amministrazione in materia di rischi e sistema dei controlli interni. Con specifico riferimento al presidio del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo:

- assiste il Consiglio di Amministrazione, esprimendo un parere, almeno annualmente, sulla conformità, sull'adeguatezza e sull'effettivo funzionamento del sistema dei controlli interni, sull'organizzazione aziendale e sui requisiti che devono essere rispettati dalle Funzioni Aziendali di Controllo, nonché verifica che le stesse si conformino correttamente alle indicazioni ed alle linee guida del Consiglio di Amministrazione;
- porta all'attenzione del Consiglio di Amministrazione gli eventuali punti di debolezza rilevati e le conseguenti azioni correttive da intraprendere, assicurandosi che i principali rischi aziendali siano correttamente identificati, misurati, gestiti e monitorati in modo adeguato. In particolare, esprime un parere in merito all'adeguatezza quali-quantitativa della Funzione Antiriciclaggio, nonché sul possesso, della stessa, di un'appropriata autonomia;

- assiste il Consiglio di Amministrazione nella determinazione delle “linee guida” e delle “policy” in materia di rischi e sistema di controlli interni, anche in coerenza con la propensione al rischio prescelta. In particolare, formula proposte in merito a:
  - alle modalità di esercizio delle attività di controllo strategico, gestionale e tecnico-operative nei confronti delle singole società e del Gruppo;
  - all’assetto di controllo di Gruppo, con particolare riferimento alle scelte di accentramento di specifiche funzioni di controllo in conformità alle disposizioni di Vigilanza;
  - al modello organizzativo a supporto delle Funzioni di Controllo, le linee guida sulle rispettive attività, necessarie per la determinazione dei relativi regolamenti, il coordinamento delle diverse funzioni;
- esamina preventivamente il piano di attività e la relazione annuale della Funzione Antiriciclaggio, nonché le relazioni periodiche aventi per oggetto la valutazione del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, ivi compresi gli esiti dell’esercizio di Autovalutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo condotto dalla Funzione Antiriciclaggio, e quelle di particolare rilevanza predisposte dalla funzione Internal Audit, ovvero dal Collegio Sindacale. Può chiedere alla Funzione Internal Audit, laddove ne ravvisi la necessità, lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative, dandone contestuale comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

### **Collegio Sindacale**

Con specifico riferimento al presidio del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, il Collegio Sindacale:

- vigila sull’osservanza della normativa e sulla completezza, funzionalità ed adeguatezza dei controlli antiriciclaggio, avvalendosi delle strutture interne per lo svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari ed utilizzando i flussi informativi provenienti dagli altri Organi aziendali, dal Responsabile della Funzione Antiriciclaggio e dalle altre Funzioni aziendali di controllo. In tale ambito:
  - valuta con particolare attenzione l’idoneità delle procedure in essere per l’adeguata verifica della clientela, la conservazione delle informazioni e per la segnalazione delle operazioni sospette;
  - analizza i motivi delle carenze, anomalie e irregolarità riscontrate e promuove l’adozione delle opportune misure correttive;
- esprime il proprio parere in ordine alla nomina e alla revoca del Responsabile della Funzione Antiriciclaggio e del Delegato alla Segnalazione di Operazioni Sospette;
- viene sentito in merito alla definizione degli elementi dell’architettura complessiva del sistema di gestione e controllo del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- vigila sull’osservanza delle norme contenute nel Decreto, nell’ambito delle proprie attribuzioni e competenze;
- comunica senza ritardo alla Banca d’Italia tutti i fatti di cui venga a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni che possano integrare violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime delle disposizioni di legge applicabili e delle relative disposizioni attuative;
- inoltra, al Delegato alla Segnalazione di Operazioni Sospette, eventuali segnalazioni di operazioni rilevate in modo autonomo nell’esercizio dei propri compiti.

### **Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza contribuisce in via preventiva alla definizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e monitora nel continuo il rispetto dei processi ivi previsti. Nel caso in cui un reato presupposto sia comunque commesso, ne analizza le cause per individuare le misure correttive più idonee. Per lo svolgimento di tali attività, l'Organismo di Vigilanza riceve idonei flussi informativi dalle diverse funzioni aziendali e può accedere senza limitazioni a tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'assolvimento dei propri compiti.

L'Organismo di Vigilanza, infine, inoltra al Delegato alla Segnalazione di Operazioni Sospette eventuali segnalazioni di operazioni sospette rilevate in modo autonomo nell'esercizio dei propri compiti.

### **Amministratore Delegato**

L'Amministratore Delegato:

- cura l'attuazione degli indirizzi strategici e delle politiche di governo del rischio di riciclaggio approvati dal Consiglio di Amministrazione ed è responsabile per l'adozione di tutti gli interventi necessari ad assicurare l'efficacia dell'organizzazione e del sistema dei controlli antiriciclaggio;
- tiene conto, nella predisposizione delle procedure operative, delle indicazioni e delle linee guida emanate dalle autorità competenti e dagli organismi internazionali;
- definisce e cura l'attuazione di un sistema di controlli interni funzionale alla pronta rilevazione e alla gestione del rischio di riciclaggio e ne assicura l'efficacia nel tempo, in coerenza con gli esiti dell'esercizio di autovalutazione dei rischi;
- assicura che le procedure operative e i sistemi informativi consentano il corretto adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei documenti e delle informazioni;
- in materia di segnalazione di operazioni sospette, definisce e cura l'attuazione di una procedura adeguata alle specificità dell'attività, alle dimensioni e alle complessità della Banca, secondo il principio di proporzionalità e l'approccio basato sul rischio; tale procedura è in grado di garantire certezza di riferimento, omogeneità nei comportamenti, applicazione generalizzata all'intera struttura, il pieno utilizzo delle informazioni rilevanti e la ricostruibilità dell'*iter* valutativo;
- con riferimento al medesimo tema, adotta misure volte ad assicurare il rispetto dei requisiti di riservatezza della procedura di segnalazione nonché strumenti, anche informatici, per la rilevazione delle operazioni anomale;
- definisce e cura l'attuazione delle iniziative e delle procedure necessarie per assicurare il tempestivo assolvimento degli obblighi di comunicazione alle Autorità previsti dalla normativa antiriciclaggio;
- definisce la presente Policy e ne cura l'attuazione;
- definisce e cura l'attuazione di procedure informative volte ad assicurare la conoscenza dei fattori di rischio a tutte le strutture aziendali coinvolte e agli organi incaricati di funzioni di controllo;

- definisce e cura l'attuazione delle procedure di gestione dei rapporti con la clientela classificata ad "alto rischio", in coerenza con i principi fissati dal Consiglio di Amministrazione;
- stabilisce i programmi di addestramento e formazione del personale sugli obblighi previsti dalla disciplina antiriciclaggio; l'attività di formazione riveste carattere di continuità e sistematicità e tiene conto dell'evoluzione della normativa e delle procedure predisposte dalla Banca;
- stabilisce gli strumenti idonei a consentire la verifica dell'attività svolta dal personale in modo da rilevare eventuali anomalie che emergano, segnatamente, nei comportamenti, nella qualità delle comunicazioni indirizzate ai referenti e alle strutture aziendali nonché nei rapporti del personale con la clientela;
- assicura, nei casi di operatività a distanza (es., effettuata attraverso canali digitali), l'adozione di specifiche procedure informatiche per il rispetto della normativa antiriciclaggio, con particolare riferimento all'individuazione automatica di operazioni anomale.

### **Direttore Generale**

Il Direttore Generale rappresenta il vertice della struttura interna e come tale partecipa alla funzione di gestione a cui riporta. In particolare, il Direttore Generale, con riferimento alle tematiche di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo:

- sovrintende alla gestione ordinaria della Banca, nell'ambito delle direttive fissate dall'Amministratore Delegato, garantendo che il funzionamento della stessa avvenga nel rispetto delle leggi e delle normative vigenti;
- supporta l'Amministratore Delegato nella definizione delle responsabilità delle strutture e delle funzioni aziendali coinvolte nei diversi processi aziendali in modo che siano chiaramente attribuiti i relativi compiti e siano prevenuti potenziali conflitti di interesse; assicura, altresì, che le attività rilevanti siano dirette da personale qualificato, con adeguato grado di autonomia di giudizio ed in possesso di esperienze e conoscenze proporzionate ai compiti da svolgere;
- emana, anche per il tramite delle competenti funzioni aziendali, apposite disposizioni interne nel rispetto del sistema normativo definito dal Consiglio di Amministrazione.

### **Direzione Service, Operations & ICT**

La Direzione Service, Operations & ICT è responsabile della gestione dei processi di funzionamento della Banca, erogati attraverso le strutture delle Divisioni Customers Banking Center, Product Operations, Sales Support Center, ICT.

Presidia e manutiene i sistemi informativi della Banca e delle società per le quali è prevista l'erogazione di servizi. Cura i rapporti con gli *outsourcer*, ne presidia e controlla le attività, valutando le prestazioni erogate ed i livelli di servizio.

Gestisce i contatti diretti dei clienti e dei potenziali clienti (cd. *prospect*) con la Banca per finalità di tipo informativo e dispositivo, mediante i servizi disponibili su diversi canali: telefono (Banking Center, Risponditore Vocale Automatico, Sms, Mobile Banking) e rete *internet* (*mail, chat, internet banking*).



La Direzione, inoltre, eroga un servizio di assistenza telefonica e scritta alla Rete di Vendita (Sales Support Center) al fine di fornire risposte celeri alle istanze dei clienti per il tramite dei consulenti finanziari.

Tramite la Divisione Product Operations, la Direzione gestisce la ricezione e l'archiviazione dei documenti in ingresso, l'anagrafe Clienti, l'accensione, gestione ed estinzione dei rapporti di tutti i prodotti collocati dalla Banca operando a supporto delle unità organizzative "specialistiche" della Banca e delle Fabbriche Prodotto, nel rispetto di quanto previsto dagli incarichi di distribuzione.

Applica le condizioni contrattuali ed economiche, attive e passive, dei vari servizi e prodotti della Banca e del Gruppo, nel rispetto delle modalità e dei limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e comunicati dall'Amministratore Delegato e dal Direttore Generale.

Nell'ambito della Direzione Service, Operations & ICT, l'unità organizzativa di supporto manageriale denominata "Service Policy & Procedures":

- è responsabile della definizione e manutenzione delle *policy*, della documentazione interna e del presidio dei processi bancari, compresi i processi relativi alle carte di credito e di debito, operando in stretta collaborazione con la Divisione Product Operations;
- governa il servizio di monitoraggio frodi sulle carte di pagamento, valutando l'inserimento di nuove regole e/o aggiornando le regole di *alert*;
- effettua il monitoraggio nel continuo sull'operato dei Clienti non assegnati a un consulente finanziario, ai fini dei controlli di primo livello in ambito antiriciclaggio;
- presidia, anche ai fini dell'adeguata verifica rafforzata, i rapporti continuativi, le prestazioni professionali e le operazioni che coinvolgono Paesi Terzi ad alto rischio;
- redige l'istruttoria preliminare su Trust, Fiduciarie, Fondazioni e società contraddistinte da catene societarie complesse per l'individuazione del Titolare Effettivo ai fini dell'apertura di rapporti continuativi o a supporto dell'Ufficio Conti Societari e Speciali, in caso di variazione dell'assetto societario successivamente all'apertura del rapporto;
- effettua l'istruttoria preventiva, ai fini dell'adeguata verifica rafforzata, sui clienti / *prospect* che rientrano nella definizione di Persone Politicamente Esposte che richiedono l'instaurazione di un rapporto continuativo, una prestazione professionale o il compimento di una operazione occasionale;
- effettua l'istruttoria, ai fini dell'adeguata verifica rafforzata, per il mantenimento dei rapporti di clienti che acquisiscono la qualifica di Persone Politicamente Esposte nel corso della vita di un rapporto continuativo precedentemente instaurato;
- fornisce supporto ai soggetti titolari di poteri di amministrazione o direzione ovvero i loro delegati, al fine della valutazione e conseguente decisione sull'autorizzazione all'instaurazione, al mantenimento e/o all'interruzione del/i rapporto/i, della prestazione professionale o al compimento di un'operazione occasionale con i clienti / *prospect* qualificati come Persone Politicamente Esposte.

Il Responsabile della Direzione Service, Operations & ICT autorizza l'avvio, la prosecuzione, o il mantenimento di un rapporto continuativo o l'esecuzione di una operazione occasionale con Persone Esposte Politicamente.

In caso di assenza o impedimento del Responsabile della Direzione Service, Operations & ICT, è conferita delega al Responsabile della Divisione Product Operations per autorizzare l'avvio, la prosecuzione, o il

mantenimento di un rapporto continuativo o l'esecuzione di una operazione occasionale con Persone Esposte Politicamente. Il concreto esercizio della delega attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del delegato principale ed esonera i terzi da ogni accertamento o responsabilità in proposito.

### **Funzione Internal Audit**

La Funzione Internal Audit verifica in modo continuativo, secondo un approccio *risk based*, il grado di adeguatezza dell'assetto organizzativo aziendale e la sua conformità rispetto alla disciplina di riferimento e vigila sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni.

Con specifico riferimento alle disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dell'utilizzo del sistema finanziario per finalità di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, la Funzione Internal Audit, anche attraverso controlli sistematici di tipo ispettivo, verifica:

- il costante rispetto dell'obbligo di adeguata verifica, sia nella fase di instaurazione del rapporto che nello svilupparsi nel tempo della relazione;
- l'effettiva acquisizione e l'ordinata conservazione dei dati e documenti prescritti dalla normativa;
- il corretto funzionamento dell'Archivio Unico Informatico e l'allineamento tra le varie procedure contabili settoriali di gestione e quella di alimentazione e gestione dell'Archivio medesimo;
- l'effettivo grado di coinvolgimento del personale dipendente e dei collaboratori nonché dei responsabili delle strutture centrali e periferiche, nell'attuazione dell'obbligo della "collaborazione attiva".

Con specifico riferimento alla Rete di Vendita, la Funzione Internal Audit monitora costantemente il rispetto, da parte della medesima, delle regole di condotta, ivi comprese quelle in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, richiamate in sede contrattuale e dalle disposizioni e linee guida in materia, contenute nella normativa aziendale.

Svolge le attività di controllo sull'operatività della Rete di Vendita, effettuando anche verifiche ed accertamenti in loco sia presso i collaboratori della Rete di Vendita, sia presso gli uffici amministrativi dei consulenti finanziari. Effettua l'istruttoria e sottopone al Comitato Disciplinare Rete di Vendita le proposte sui provvedimenti da adottare nei confronti dei collaboratori della Rete di Vendita che si siano resi inadempienti con riferimento alle disposizioni normative e regolamentari, nonché alle procedure ed alle regole di comportamento previste internamente.

La Funzione Internal Audit è responsabile del processo di *whistleblowing*, al cui interno la Banca ha identificato il Responsabile del Sistema Interno di segnalazioni (in seguito anche "Responsabile Whistleblowing" o "Responsabile WB"), nominato *ad personam* dal Consiglio di Amministrazione.

La Funzione svolge interventi di *follow-up* per assicurarsi dell'avvenuta adozione degli interventi correttivi delle carenze e irregolarità riscontrate e della loro idoneità a evitare analoghe situazioni nel futuro.

La Funzione riporta, almeno annualmente, agli Organi aziendali compiute informazioni sull'attività svolta e sui relativi esiti, fermo restando il rispetto del principio di riservatezza in materia di segnalazioni di operazioni sospette.

### **Funzione Compliance**

La Funzione Compliance presiede la gestione dei rischi di non conformità alle norme, secondo un approccio *risk based*, con riguardo a tutta l'attività aziendale, ad esclusione degli ambiti normativi demandati *ex lege* alle altre Funzioni di Controllo. Si avvale, per il presidio di determinati ambiti normativi per cui sono previste forme di presidio specializzato, di unità specialistiche appositamente individuate nella Policy di Compliance di Gruppo, cui sono attribuite determinate fasi del processo di *compliance*.

### **Funzione Antiriciclaggio**

La Funzione Antiriciclaggio è responsabile, secondo un approccio *risk based*, del presidio del rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo e degli adeguamenti dei processi all'evoluzione del contesto normativo e procedurale in tale ambito.

Verifica, nel continuo, che le procedure aziendali siano coerenti con l'obiettivo di prevenire e contrastare la violazione di norme di eteroregolamentazione (leggi e norme regolamentari) e di autoregolamentazione in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Pone particolare attenzione: all'adeguatezza dei sistemi e delle procedure interne in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione, nonché dei sistemi di rilevazione, valutazione e segnalazione di operazioni sospette; all'efficace rilevazione delle altre situazioni oggetto di obbligo di comunicazione nonché all'appropriata conservazione della documentazione e delle evidenze richieste dalla normativa.

La Funzione Antiriciclaggio:

- costituisce funzione specialistica di controllo di secondo livello e rientra nel novero delle Funzioni Aziendali di Controllo;
- è indipendente ed è dotata di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate ai suoi compiti, comprese quelle economiche, eventualmente attivabili anche in autonomia;
- deve essere dotata di personale adeguato per numero, competenze tecnico – professionali ed aggiornamento, anche attraverso l'inserimento in programmi di formazione nel continuo;
- riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e all'Amministratore Delegato;
- ha accesso a tutte le attività della Banca nonché a qualsiasi informazione rilevante per lo svolgimento dei propri compiti.

Con specifico riferimento alle attività di adeguata verifica della clientela, al fine di garantire al tempo stesso l'efficacia e l'efficienza dei processi, il diretto coinvolgimento della Funzione Antiriciclaggio è previsto sulla base di un approccio *risk based*, tenuto conto di eventuali circostanze oggettive, ambientali o soggettive che rendano particolarmente elevato il rischio di riciclaggio.

In attuazione di quanto precede, il modello organizzativo e operativo definito dalla Banca prevede che la Funzione Antiriciclaggio proceda all'espletamento degli obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela – avvalendosi del supporto del Personale responsabile della gestione dei rapporti con la clientela, secondo quanto dettagliatamente previsto al successivo paragrafo 5.3 della presente Policy – nelle ipotesi considerate a rischio più elevato, individuate nel medesimo paragrafo 5.3. Nell'ambito della Funzione Antiriciclaggio, sono

altresì definiti opportuni meccanismi di *escalation* per le ipotesi in cui il rischio di riciclaggio si presenti particolarmente elevato.

Nei casi diversi dai precedenti, la Funzione Antiriciclaggio verifica – con modalità dalla medesima definite – l'adeguatezza del processo di rafforzata verifica condotto dai consulenti finanziari o dagli altri soggetti responsabili per la gestione del rapporto e i relativi esiti, individuando – ove ritenuto opportuno – eventuali attività di controllo e/o supporto da attribuire a strutture di sede della Banca diverse dalla funzione antiriciclaggio.

In aggiunta a quanto precede, la Funzione Antiriciclaggio:

- identifica le norme applicabili in tema di presidio del rischio di riciclaggio e valuta il loro impatto sui processi e le procedure interne;
- presta consulenza e assistenza agli Organi aziendali, all'Alta Direzione e alle unità organizzative della Banca, per le tematiche di competenza, soprattutto in caso di offerta di nuovi prodotti e servizi, ponendo particolare attenzione nella identificazione e valutazione dei rischi associati a prodotti e pratiche commerciali di nuova generazione che includono l'utilizzo di meccanismi di distribuzione o di tecnologie innovativi;
- collabora alla definizione del sistema di controlli interni, delle procedure e dei controlli finalizzati alla prevenzione e al contrasto del rischio di riciclaggio;
- collabora alla definizione delle politiche di governo del rischio di riciclaggio e delle varie fasi in cui si articola il processo di gestione di tale rischio;
- verifica nel continuo l'adeguatezza del processo di gestione del rischio di riciclaggio e l'idoneità del sistema dei controlli interni e delle procedure e propone le modifiche organizzative e procedurali volte ad assicurare un adeguato presidio di tale rischio;
- cura la definizione e mantenimento dei presidi volti a garantire l'osservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela, secondo un approccio *risk based* che prevede la graduazione di tali obblighi in funzione del profilo di rischio di riciclaggio attribuito al cliente;
- può svolgere il processo di adeguata verifica rafforzata nei soli casi in cui – per circostanze oggettive, ambientali o soggettive – è particolarmente elevato il rischio di riciclaggio;
- verifica l'affidabilità del sistema informativo per l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati e segnalazione delle operazioni sospette;
- verifica il corretto funzionamento del sistema informativo per l'adempimento degli obblighi di invio delle comunicazioni oggettive;
- analizza e istruisce le segnalazioni esogene ed endogene ricevute di presunte operazioni sospette da sottoporre al Delegato alla Segnalazione di Operazioni Sospette per la valutazione delle eventuali segnalazioni alla UIF;
- esamina le evidenze emergenti da sistemi automatici di rilevazione o da sistemi di rilevazione specifici della Funzione Antiriciclaggio stessa e ne approfondisce i risultati per l'eventuale sottomissione al Delegato alla Segnalazione di Operazioni Sospette per la valutazione delle eventuali segnalazioni alla UIF;

- supporta il Delegato alla Segnalazione di Operazioni Sospette nella trasmissione alla UIF delle segnalazioni ritenute fondate;
- conduce, in raccordo con il Delegato alla Segnalazione di Operazioni Sospette, verifiche sulla funzionalità del processo di segnalazione e sulla congruità delle valutazioni effettuate dal primo livello sull'operatività della clientela;
- presidia la trasmissione mensile alla UIF dei dati aggregati registrati in AUI e delle comunicazioni oggettive, da parte dell'*outsourcer* informatico;
- trasmette alla UIF, sulla base delle istruzioni dalla stessa emanate, le comunicazioni oggettive;
- collabora, in relazione alle tematiche antiriciclaggio, con le Autorità di cui al Titolo I, Capo II del Decreto Antiriciclaggio ed evade le richieste di informazioni provenienti dalle medesime;
- cura, in raccordo con le altre funzioni aziendali competenti in materia di formazione, la predisposizione di un adeguato piano di formazione, finalizzato a conseguire un aggiornamento su base continuativa del personale;
- predispose, almeno una volta l'anno, una Relazione sulle iniziative intraprese, sulle disfunzioni accertate e sulle relative azioni correttive da intraprendere nonché sull'attività formativa del personale, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, al Comitato Rischi, al Collegio Sindacale e all'Amministratore Delegato;
- conduce, in raccordo con le altre funzioni aziendali interessate e secondo le modalità e le tempistiche definite dalla Banca d'Italia, l'esercizio di Autovalutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, i cui esiti confluiscono nella Relazione annuale di cui al precedente alinea;
- informa tempestivamente gli Organi aziendali di violazioni o carenze rilevanti riscontrate nell'esercizio dei relativi compiti;
- predispose appositi flussi informativi diretti agli Organi aziendali;
- svolge in *outsourcing*, per le società del Conglomerato finanziario con le quali sono in essere appositi accordi di servizio, specifiche attività in materia di contrasto al rischio di riciclaggio, secondo le modalità definite negli accordi medesimi;
- raccoglie ed esamina i flussi informativi provenienti dalle omologhe funzioni delle società controllate appartenenti al Conglomerato finanziario;
- nell'ambito di competenza, predispose/valida e aggiorna la normativa interna, le Policy ed i regolamenti in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo e predispose, ove necessario, le correlate linee guida di Gruppo.

Gli addetti della Funzione Antiriciclaggio devono essere in una posizione sufficientemente indipendente da poter manifestare il proprio giudizio, esprimere pareri e fornire raccomandazioni in modo imparziale; indipendentemente dal proprio inquadramento all'interno dell'organizzazione, devono essere scevri da qualsiasi effettivo conflitto di interesse derivante da relazioni professionali o personali o interessi pecuniari o di altro tipo, che potrebbero contrastare con i doveri ai quali sono sottoposti; inoltre, devono essere immuni da indebite interferenze che possono limitare o modificare la loro sfera d'azione o lo svolgimento delle proprie funzioni, o ancora che possano intaccare o influenzare significativamente il loro giudizio ovvero il contenuto del proprio lavoro.

Il sistema di remunerazione e incentivazione del personale della Funzione Antiriciclaggio deve essere conforme alla regolamentazione di Vigilanza nonché alle politiche interne.

### **Responsabile della Funzione Antiriciclaggio**

Il Responsabile della Funzione (di seguito anche "**Responsabile Antiriciclaggio**") è nominato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale.

Il Responsabile Antiriciclaggio deve possedere i necessari requisiti di indipendenza, autorevolezza, professionalità e onorabilità individuati dalla presente Policy, la cui sussistenza – sia al momento di assunzione dell'incarico che nel continuo – è valutata dal Consiglio di Amministrazione.

Per garantire la necessaria indipendenza ed autorevolezza, il Responsabile Antiriciclaggio è collocato in posizione gerarchico-funzionale adeguata, non ha responsabilità dirette di aree operative né è gerarchicamente dipendente da soggetti responsabili di queste aree.

Per ciò che attiene ai profili di professionalità, il Responsabile Antiriciclaggio deve essere in possesso delle seguenti caratteristiche:

- conoscenza approfondita delle disposizioni normative e regolamentari in materia antiriciclaggio e antiterrorismo e/o precedenti esperienze in materia di gestione del rischio e/o nell'ambito delle Funzioni di Controllo;
- conoscenza approfondita del settore bancario-finanziario;
- capacità di relazionarsi con le Autorità di Vigilanza, le Autorità Inquirenti e gli Organi Aziendali.

Relativamente ai profili di onorabilità, il Responsabile Antiriciclaggio deve essere in possesso dei medesimi requisiti di onorabilità stabiliti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione di quanto previsto dall'art. 26 del Testo Unico Bancario per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche.

Il Consiglio di Amministrazione valuta le caratteristiche del candidato e sentito l'Organo di controllo ne autorizza l'assegnazione dell'incarico.

Il Responsabile Antiriciclaggio:

- partecipa, ove richiesto, alle riunioni degli Organi aziendali e riferisce direttamente agli stessi, senza restrizioni o intermediazioni;
- ha accesso a tutti i necessari documenti aziendali per potere adempiere ai propri compiti previsti dalla regolamentazione di Vigilanza;
- verifica la funzionalità di procedure, strutture e sistemi, prestando supporto e consulenza sulle scelte gestionali;
- rappresenta l'interlocutore della UIF per tutte le questioni attinenti alla trasmissione delle comunicazioni oggettive e per le richieste di eventuali informazioni.

### **Delegato alla Segnalazione delle Operazioni Sospette**

Compete al titolare dell'attività, al legale rappresentante dell'impresa ovvero ad un suo delegato valutare le segnalazioni di operazioni sospette pervenute e trasmettere alla UIF le segnalazioni ritenute fondate.

Al fine di garantire l'opportuna indipendenza del soggetto segnalante e il possesso di requisiti di professionalità e onorabilità adeguati, il ruolo di Delegato alla Segnalazione delle Operazioni Sospette è attribuito al Responsabile Antiriciclaggio; tale scelta, oltre a garantire l'opportuna indipendenza del soggetto segnalante, consente di valorizzare le specifiche competenze del responsabile in materia di antiriciclaggio, nonché la conoscenza delle procedure di adeguata verifica e profilatura della clientela adottate dalla Banca.

Il Consiglio di Amministrazione può procedere alla nomina di un sostituto del Delegato alla segnalazione di operazioni sospette – fatto salvo il possesso dei medesimi requisiti di professionalità e onorabilità previsti per il Responsabile Antiriciclaggio – il quale, in caso di assenza o impedimento del Delegato alla segnalazione delle operazioni sospette, subentra nei poteri e nei compiti del medesimo.

Il ruolo e le responsabilità del Delegato devono essere adeguatamente formalizzati e resi pubblici all'interno della struttura della Banca e della Rete di Vendita.

Il Delegato alla Segnalazione delle Operazioni Sospette:

- ha libero accesso ai flussi informativi diretti agli Organi Aziendali e alle strutture coinvolte nel contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (es. richieste pervenute dall'autorità giudiziaria o dagli organi investigativi);
- nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal Decreto Antiriciclaggio sull'identità dei soggetti che prendono parte alla procedura di segnalazione delle operazioni, fornisce – anche attraverso l'utilizzo di idonee basi informative – informazioni sui nominativi dei clienti oggetto di segnalazione di operazioni sospette ai responsabili delle strutture competenti per l'attribuzione o l'aggiornamento del profilo di rischio dei clienti stessi;
- conosce e applica con rigore ed efficacia istruzioni, schemi e indicatori emanati dalla UIF;
- svolge, per quanto di competenza, un ruolo di interlocuzione con la UIF e corrisponde tempestivamente alle eventuali richieste di approfondimento provenienti dalla medesima;
- presta consulenza alle strutture operative in merito alle procedure da adottare per la segnalazione di eventuali operazioni sospette e all'eventuale astensione dal compimento delle operazioni;
- valuta, alla luce di tutti gli elementi disponibili, le segnalazioni di operazioni sospette pervenutegli dalle Strutture Operative di primo livello e le comunicazioni inoltrategli da parte del Collegio Sindacale, dell'Organismo di Vigilanza e/o della Funzione Internal Audit nonché quelle di cui sia altrimenti venuto a conoscenza nell'ambito della propria attività;
- trasmette alla UIF le segnalazioni ritenute fondate, omettendo l'indicazione dei nominativi dei soggetti coinvolti nella procedura di segnalazione dell'operazione;
- archivia, con propria motivazione scritta, le segnalazioni ritenute non fondate, mantenendo evidenza delle valutazioni effettuate nell'ambito della procedura;
- utilizza nelle valutazioni anche eventuali elementi desumibili da fonti informative liberamente accessibili;

- comunica, con modalità organizzative idonee ad assicurare il rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal Decreto Antiriciclaggio, l'esito della propria valutazione al soggetto responsabile di primo livello che ha dato origine alla segnalazione;
- contribuisce all'individuazione delle misure necessarie a garantire la riservatezza e la conservazione dei dati, delle informazioni e della documentazione relativa alle segnalazioni, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Delegato, nel processo di valutazione delle operazioni sospette, può acquisire informazioni utili dalla struttura che svolge il primo livello di analisi delle operazioni anomale e avvalersi del supporto della Funzione Antiriciclaggio.

Il Delegato può abilitare gli addetti della Funzione Antiriciclaggio ad operare, sotto la propria responsabilità, (1) nel sistema di segnalazione delle operazioni sospette (Infostat-UIF), secondo le disposizioni impartite dall'UIF, (2) nel sistema di profilatura del rischio al fine di dare seguito operativamente all'aumento/diminuzione del profilo dei soggetti analizzati deciso dallo stesso, (3) nel sistema di comunicazioni delle infrazioni ai limiti sulla circolazione del contante e dei titoli al portatore (SIAR) e (4) nel sistema GE.SA.FIN. di richieste preventive di autorizzazione per operazioni/pagamenti sui documenti rappresentativi di merci in caso di paesi embargati/sanzionati/aventi restrizioni e/o nel sistema S.I.G.M.A. per operazioni/pagamenti avente per oggetto materiali d'armamento, nonché ad operare, sempre sotto la propria responsabilità, nel sistema di gestione delle segnalazioni aggregate (S.AR.A.).

### **Strutture Operative**

Le Strutture Operative costituiscono le prime responsabili del processo di gestione dei rischi. Nel corso dell'operatività giornaliera tali strutture sono chiamate, infatti, ad identificare, misurare o valutare, monitorare, attenuare e riportare i rischi derivanti dall'ordinaria attività aziendale in conformità con il processo di gestione dei rischi. Inoltre, tali strutture devono rispettare i limiti operativi loro assegnati, coerentemente con gli obiettivi di rischio e con le procedure in cui si articola il processo di gestione dei rischi.

Tutti i dipendenti ed i collaboratori delle Strutture Operative, nell'ambito delle mansioni a cui sono assegnati, sono tenuti a conoscere e uniformarsi alle leggi, ai regolamenti ed alle norme emanate dalla Banca. I documenti aziendali che disciplinano aspetti organizzativi e comportamentali afferenti il rispetto delle norme vigenti, sia di legge sia definite internamente dalla Banca, sono portati a conoscenza di tutti i dipendenti e dei collaboratori attraverso la loro pubblicazione e diffusione secondo le modalità previste da ciascuna società del Gruppo.

Allorché dipendenti e collaboratori, nell'espletamento delle proprie attività, rilevino che i processi operativi non siano aderenti alle norme di riferimento o i presidi adottati non siano efficaci al fine di prevenire il coinvolgimento, anche inconsapevole, della Banca o delle società del Gruppo in operazioni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo devono darne tempestiva comunicazione al proprio responsabile.

Nel caso in cui alle Strutture Operative sia assegnata l'amministrazione e la gestione concreta dei rapporti con la clientela, alle medesime compete il processo di identificazione e di adeguata verifica della clientela loro assegnata quale primo livello di controllo, sviluppando la conoscenza della medesima ed assicurando un monitoraggio continuo nel corso del rapporto, in funzione del rischio sotteso. Ad esse compete, inoltre, lo



svolgimento del processo di adeguata verifica rafforzata nei casi previsti dalla normativa e laddove richiesto dalla Funzione Antiriciclaggio, nonché l'onere di segnalare<sup>3</sup> tempestivamente, ove possibile prima di compiere l'operazione, eventuali operazioni sospette, secondo le procedure e le modalità definite internamente, allorché sappiano sospettino o abbiano ragionevoli motivi di sospettare che sia stata compiuta, sia in corso o sia tentata un'operazione di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

Ogni Responsabile di Struttura è tenuto a curare al meglio la gestione del personale e degli strumenti operativi allo stesso affidati per assicurare il costante perseguimento degli obiettivi aziendali e deve, per quanto di competenza, osservare e far rispettare scrupolosamente tutte le norme vigenti, sia di legge sia quelle emanate dalla società di appartenenza.

A ciascun Responsabile, è attribuita la responsabilità complessiva della conformità e dell'efficace funzionamento dei controlli di primo livello all'interno della propria struttura, che si avvalgono di adeguati presidi e sistemi informativi.

Allorché i Responsabili, nell'espletamento delle proprie funzioni, rilevino che i processi operativi non siano aderenti alle norme di riferimento o i presidi adottati non siano efficaci al fine di prevenire il coinvolgimento, anche inconsapevole, della Banca o delle società del Gruppo in operazioni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo devono, previ i necessari approfondimenti, interessare senza ritardi la Funzione Antiriciclaggio per le valutazioni di competenza.

A tal riguardo, la Banca fornisce, ai propri dipendenti e collaboratori, strumenti operativi e procedure, anche informatiche, in grado di assisterli nei relativi adempimenti ai fini antiriciclaggio e appronta specifici programmi di formazione e aggiornamento professionale permanenti a favore di quest'ultimi, affinché abbiano adeguata conoscenza della normativa di riferimento e delle connesse responsabilità e siano in grado di utilizzare consapevolmente strumenti e procedure di ausilio nell'esecuzione degli adempimenti.

### **Rete di Vendita**

I consulenti finanziari della Rete di Vendita (c.d. Family Banker) curano, in prima persona, il processo di identificazione e di adeguata verifica della clientela loro assegnata quale primo livello di controllo, sviluppando la conoscenza della medesima ed assicurando un monitoraggio continuo nel corso del rapporto, in funzione del rischio sotteso. Ad essi compete, inoltre, lo svolgimento del processo di adeguata verifica rafforzata nei casi previsti dalla normativa e laddove richiesto dalla Funzione Antiriciclaggio.

I consulenti finanziari, nell'ambito delle attività svolte per conto della Banca, sono tenuti a conoscere e uniformarsi alle leggi, ai regolamenti ed alle norme emanate dalla Banca stessa, anche con riferimento alle regole di condotta ai fini antiriciclaggio, così come previsto dai contratti di agenzia.

La Banca fornisce ai propri consulenti finanziari appositi strumenti operativi e procedure, anche informatiche, in grado di assisterli nei relativi adempimenti ai fini antiriciclaggio e appronta per loro specifici programmi di formazione e aggiornamento professionale permanenti, affinché abbiano adeguata conoscenza della

---

<sup>3</sup> Sono fatti salvi i casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto, ovvero nei casi in cui l'operazione non possa essere rinviata tenuto conto della normale operatività, ovvero nei casi in cui differimento dell'operazione possa ostacolare le indagini.

normativa di riferimento e delle connesse responsabilità e siano in grado di utilizzare consapevolmente strumenti e procedure di ausilio nell'esecuzione degli adempimenti.

La Banca monitora costantemente il rispetto, da parte della Rete di Vendita, delle regole di condotta antiriciclaggio stabilite dalla normativa e in sede contrattuale, anche attraverso verifiche periodiche presso gli uffici amministrativi dei consulenti finanziari.

Dal momento che ai consulenti finanziari compete, nel concreto, l'amministrazione e la gestione dei rapporti con la clientela loro assegnata, i medesimi costituiscono, a tutti gli effetti, il primo livello segnalatico.

Compete, quindi, ai consulenti finanziari l'onere di segnalare tempestivamente, ove possibile prima di compiere l'operazione, eventuali operazioni sospette, secondo le procedure e le modalità definite internamente, allorché sappiano sospettare o abbiano ragionevoli motivi di sospettare che sia stata compiuta, sia in corso o sia tentata un'operazione di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

## **4.2 SOCIETÀ ITALIANE APPARTENENTI AL GRUPPO**

---

Con riferimento al presidio del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, al fine di perseguire la piena e concreta attuazione del modello di Gruppo, le Controllate in perimetro adottano una *policy* coerente con i principi e le linee guida contenute nella presente Policy, secondo un principio di proporzionalità e in base alle specificità della propria attività.

Qualora richiesto dalla regolamentazione secondaria, l'organo con funzione di supervisione strategica (sentito l'organo con funzioni di controllo) di ogni società italiana appartenente al Gruppo nomina un proprio Responsabile/titolare/referente della Funzione Antiriciclaggio.

## **4.3 SOCIETÀ ESTERE APPARTENENTI AL GRUPPO**

---

Al fine di perseguire la piena e concreta attuazione del modello di Gruppo, le procedure in essere presso le succursali e le filiazioni estere devono essere in linea con gli standard del Gruppo e tali da assicurare la condivisione delle informazioni a livello consolidato, fermo restando il rispetto degli specifici adempimenti prescritti dall'ordinamento del paese ospitante. Conseguentemente, le Controllate estere adottano, secondo un principio di proporzionalità e tenuto conto delle specificità del *business* e delle normative locali, una *policy* antiriciclaggio in linea con la presente Policy.

Nelle Società estere per le quali la normativa locale prevede tale figura e, comunque, in ottemperanza a quanto richiesto dalle disposizioni regolamentari locali, viene designato un Responsabile Antiriciclaggio, al fine di assicurare una corretta gestione del rischio derivante dalla necessità di rispettare tutte le disposizioni applicabili anche in relazione ai diversi ambiti di operatività internazionale. Il Responsabile Antiriciclaggio assicura il rispetto della Policy approvata dalla Capogruppo.

## 5 I PRINCIPI DI GRUPPO PER IL CONTRASTO DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

La Banca e le società del Gruppo adottano procedure e metodologie commisurate alla natura dell'attività svolta e alle proprie dimensioni per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposte nell'esercizio della loro attività, tenendo conto di molteplici fattori di rischio.

La Banca ha definito apposite linee guida di Gruppo, basate sui più elevati standard di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, a cui i componenti degli Organi aziendali, i dipendenti ed i collaboratori sono chiamati ad attenersi, per evitare il coinvolgimento, anche inconsapevole, della Banca stessa e delle società del Gruppo in fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Di seguito, si forniscono le linee guida per l'adempimento degli obblighi in modo conforme alle disposizioni normative, i quali sono declinati, ai fini di una compiuta attuazione, negli specifici Regolamenti di processo e nelle procedure interne adottate da ciascuna società del Gruppo.

### 5.1 ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

---

La Banca adotta misure di adeguata verifica della clientela proporzionali all'entità dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, tenendo conto di specifici fattori con riferimento al cliente, all'operazione, al rapporto continuativo.

L'acquisizione delle informazioni deve essere finalizzata alla valutazione, durante tutta la durata del rapporto, della coerenza delle transazioni con la conoscenza del cliente, delle sue attività e del suo profilo di rischio.

Il principio *KYC – know your customer*, che si traduce nelle regole di adeguata verifica, assume particolare rilevanza anche in connessione al principio della "collaborazione attiva" e all'obbligo di segnalazione di operazioni sospette (cfr. par. 5.7). L'identificazione del cliente, dell'eventuale esecutore e del titolare effettivo con la relativa verifica dell'identità e la raccolta delle informazioni deve pertanto avvenire nell'ambito di un confronto dialettico, necessario da un lato al cliente per conoscere la Banca e dichiarare lo scopo e la natura del rapporto continuativo che intende instaurare, dall'altro alla Banca e al suo Personale, per conoscere meglio il cliente, le sue necessità bancarie, finanziarie e assicurative, potendo offrire i prodotti ed i servizi più adatti alle esigenze del cliente stesso.

A tal fine, la Banca adotta adeguate iniziative di formazione del proprio Personale, secondo quanto descritto dal successivo paragrafo 5.11.

I dipendenti delle Strutture Operative cui compete la gestione e l'amministrazione concreta dei rapporti con la clientela e i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede assolvono gli obblighi di adeguata verifica osservando le misure, le modalità e le procedure interne adottate dalla Banca, al fine di sviluppare e mantenere aggiornata la conoscenza del cliente e segnalare eventuali operazioni sospette.

Per garantire il corretto svolgimento dell'adeguata verifica della clientela, i consulenti finanziari e i dipendenti delle Strutture Operative della Banca cui è affidata, nel concreto, la gestione e amministrazione dei rapporti con la clientela curano:

- l'identificazione della clientela, degli eventuali esecutori, dei titolari effettivi e l'acquisizione dei relativi documenti identificativi nonché delle informazioni aggiuntive necessarie a determinare il profilo di rischio da associare al cliente, previste nella modulistica della Banca e delle società i cui prodotti sono collocati dalla Banca;
- l'identificazione, nelle ipotesi previste dalla normativa tempo per tempo vigente, del beneficiario non appena individuato o designato della prestazione assicurativa delle polizze collocate dalla Banca in qualità di intermediario assicurativo, nonché dell'effettivo percipiente della prestazione liquidata e dei rispettivi titolari effettivi;
- la verifica dell'identità del cliente, del beneficiario, dell'eventuale esecutore e dell'eventuale titolare effettivo<sup>4</sup> del cliente e del beneficiario, sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
- il censimento della clientela, degli eventuali esecutori e dei titolari effettivi nell'Anagrafe della Banca e la conservazione della documentazione acquisita per l'identificazione e l'adeguata verifica, secondo le disposizioni e le misure di riservatezza dettate dalla normativa interna;
- l'acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo e delle relazioni intercorrenti tra il cliente e l'esecutore, tra il cliente e il titolare effettivo;
- il controllo costante dei rapporti continuativi, al fine di aggiornare la conoscenza del cliente e dello scopo dichiarato del rapporto, nonché di valutare eventuali operazioni "inattese", anomale o non coerenti con il profilo economico e finanziario del cliente in precedenza conosciuto o di notizie di eventi significativi;
- l'aggiornamento dei dati e delle informazioni raccolte, con frequenza dipendente dal profilo di rischio precedentemente associato ai clienti, chiedendo a questi ultimi di fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica.

Le attività di adeguata verifica sono effettuate almeno nei momenti e nelle circostanze di seguito indicati:

- quando si instaura un rapporto continuativo o viene designato il beneficiario di una polizza assicurativa;
- in occasione dell'esecuzione di un'operazione occasionale, disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate per realizzare un'operazione frazionata ovvero che consista in un

---

<sup>4</sup> A supporto degli adempimenti di adeguata verifica del titolare effettivo, la Banca può accedere anche all'apposita sezione del Registro delle imprese; in tali casi, acquisisce e conserva prova dell'iscrizione del titolare effettivo nel predetto Registro ovvero conserva un estratto del Registro idoneo a documentare tale iscrizione.

trasferimento di fondi, come definito dall'articolo 3, paragrafo 1, punto 9, del regolamento (UE) n. 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, superiore a mille euro;

- quando vi è sospetto di riciclaggio, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile, avvalendosi anche degli indicatori di anomalia e degli schemi rappresentativi di comportamenti anomali emanati dall'UIF, in base al Decreto Antiriciclaggio;
- quando sorgano dubbi sulla completezza, attendibilità o veridicità delle informazioni o della documentazione precedentemente acquisite dalla clientela.

La raccolta dei dati e delle informazioni avviene attraverso il percorso guidato della compilazione della Scheda Anagrafica e Antiriciclaggio.

Non è richiesta l'adeguata verifica per le attività finalizzate o connesse all'organizzazione, al funzionamento o all'amministrazione della Banca, tenuto conto che esse non rientrano nelle attività istituzionali della medesima e che, nello svolgimento delle stesse, le controparti della Banca si configurano come prestatori di beni o servizi su iniziativa della Banca stessa, piuttosto che come clienti che richiedono di instaurare un rapporto continuativo o di effettuare un'operazione occasionale.

Sono altresì esclusi i rapporti e le operazioni posti in essere su iniziativa del gestore nella prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli.

In nessun caso gli obblighi di adeguata verifica possono essere demandati a banche di comodo o intermediari insediati in Paesi terzi ad alto rischio.

### **Operatività a distanza**

Per operatività a distanza si intende quella svolta senza la compresenza fisica del cliente e del Personale incaricato della Banca (es., attraverso i sistemi di comunicazione telefonica o informatica); quando il cliente è un soggetto diverso da una persona fisica, esso si considera presente quando lo è l'esecutore.

La Banca pone particolare attenzione all'operatività a distanza, in considerazione dell'assenza di un contatto diretto con il cliente o con l'esecutore, anche in funzione del crescente rischio di frodi connesse al furto di identità, prevedendo anche il ricorso a banche dati pubbliche.

Nei casi di operatività a distanza, la Banca acquisisce i dati identificativi del cliente e dell'esecutore e ne effettua il riscontro su una copia – ottenuta tramite fax, posta, in formato elettronico o con modalità analoghe – di un valido documento di identità, ai sensi della normativa vigente.

Al fine di effettuare riscontri ulteriori sui dati acquisiti, il processo di identificazione a distanza è seguito da un bonifico, disposto dal cliente, proveniente da un intermediario bancario con sede in Italia o in un paese comunitario, ferma restando la possibilità, per il cliente, di avvalersi della possibilità di identificazione *de visu*, attraverso un consulente finanziario della Banca o procedure di identificazione elettronica sicure e regolamentate ovvero autorizzate o riconosciute dall'Agenzia per l'Italia digitale.

In un'ottica di contenimento dell'esposizione a possibili rischi di riciclaggio e/o frode, non è comunque consentita l'instaurazione di rapporti a distanza da parte di soggetti:

- diversi da persone fisiche;

- non residenti in Italia;
- che presentino indizi FATCA (US Person);
- rientranti nella categoria delle Persone Esposte Politicamente;
- contraddistinti da “indici reputazionali negativi” sulla base delle “liste di nominativi” e delle banche dati in uso da parte della Banca.

In tali fattispecie, il processo di instaurazione del rapporto può avvenire esclusivamente per il tramite del Personale della Banca, che cura direttamente il processo di adeguata verifica.

L'eventuale richiesta di mezzi di pagamento da parte di clienti che instaurano rapporti a distanza comporta, in ogni caso, l'invio di apposita comunicazione a un domicilio fisico con ricevuta di ritorno, attivando apposite verifiche in caso di mancato recapito della corrispondenza all'indirizzo comunicato.

In considerazione delle limitazioni sopra richiamate e dei presidi adottati dalla Banca, la Funzione Antiriciclaggio ha effettuato apposite verifiche e ritenuto complessivamente contenuto il rischio associato al processo di identificazione a distanza.

## 5.2 PROFILATURA DELLA CLIENTELA

---

Al fine di graduare la profondità e l'estensione degli obblighi di adeguata verifica, la Banca adotta idonee procedure volte a profilare ciascun cliente in funzione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, le quali considerano fattori di rischio:

- relativi al cliente, all'esecutore e titolare effettivo;
- relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione;
- geografici.

Tale approccio costituisce una applicazione del più ampio principio di proporzionalità richiamato dalle vigenti disposizioni normative, il cui obiettivo è quello di massimizzare l'efficacia dei presidi aziendali e razionalizzare l'uso delle risorse.

A tal riguardo, l'informazione relativa al profilo di rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo è resa disponibile ai consulenti finanziari della rete di vendita e alle Strutture Operative che hanno in carico la gestione e l'amministrazione, nel concreto, dei rapporti con la clientela.

I presidi informatici a disposizione della Banca<sup>5</sup> permettono di determinare, sulla base dell'elaborazione dei dati e delle informazioni acquisite in sede di censimento anagrafico, di accensione di rapporti continuativi, di esecuzione di operazioni occasionali e di monitoraggio dell'operatività posta in essere, un “punteggio” rappresentativo del livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e di classificare i clienti in quattro classi.

---

<sup>5</sup> La Banca si avvale, al fine di profilare la clientela in funzione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, del *software* GIANOS GPR.

Al fine di valutare i rischi relativi al cliente, all'esecutore e al titolare effettivo, la Banca prende in considerazione ulteriori fattori di rischio (cfr. par. 5.3.), valorizzando il patrimonio informativo disponibile, valutando le notizie negative provenienti dai media o da altre fonti informative considerate fondate e attendibili, esaminando le segnalazioni di comportamenti anomali provenienti dalla Rete di Vendita o dai dipendenti delle Strutture Operative che gestiscono e amministrano, nel concreto, i rapporti con la clientela.

Per assicurare la corretta valutazione dei rischi relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione, le competenti funzioni aziendali della Banca assicurano il coinvolgimento della Funzione Antiriciclaggio sin dalle preliminari fasi di analisi e studio di fattibilità. Il rischio deve essere attentamente valutato, in particolare, in caso di prodotti e pratiche commerciali di nuova generazione che includono l'utilizzo di meccanismi di distribuzione o tecnologie innovativi per prodotti nuovi o preesistenti.

Al fine di valutare i rischi geografici, la Banca considera, i seguenti fattori di rischio:

- 1) paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti ritengono carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio (si considerano tali i paesi ricompresi nelle liste UE/GAFI);
- 2) paesi e aree geografiche che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche (si considerano tali i paesi ricompresi nelle liste UE/GAFI);
- 3) paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe adottate dai competenti organismi nazionali e internazionali;
- 4) paesi valutati da fonti autorevoli e indipendenti come carenti sotto il profilo della conformità agli standard internazionali sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali;
- 5) paesi e aree geografiche valutati ad elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose da fonti autorevoli e indipendenti.

La Banca considera i rischi di natura geografica sopra elencati in funzione del differente livello di criticità attribuito ai medesimi. In attuazione di tale approccio *risk based*:

- la Banca considera in ogni caso ad alto rischio tutti i clienti e/o i rapporti che presentino legami significativi con i paesi ricompresi al numero 1) e 2) del precedente elenco nonché quelli i cui nominativi presentano delle corrispondenze con le liste delle persone o degli enti associati ai fini dell'applicazione degli obblighi di congelamento previsti dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU, dai Regolamenti comunitari o dai decreti adottati ai sensi del decreto legislativo n. 109, del 22 giugno 2007 o con quella dell'Office of Foreign Asset Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti<sup>6</sup>;
- i fattori di rischio geografico di cui ai numeri 3), 4) e 5) non comportano automaticamente l'attribuzione di un profilo di rischio alto alla clientela, ma vengono valutati ai fini di un eventuale innalzamento del profilo di rischio unitamente agli ulteriori fattori rilevanti, avvalendosi di un apposito indice calcolato da

---

<sup>6</sup> Al fine di individuare tali nominativi, la Banca si avvale dell'*infoprovider Worldcheck* della società Refinitiv.

un centro di competenza indipendente<sup>7</sup> e non lucrativo specializzato nel contrasto della corruzione e di altri crimini finanziari.

La Funzione Antiriciclaggio può proporre, in ogni caso, all'Amministratore Delegato, di sospendere l'apertura di rapporti ed il compimento di operazioni con paesi contraddistinti da uno o più fattori di rischio geografico sopra descritti. L'Amministratore Delegato valuta l'opportunità di recepire detta proposta e può individuare specifici rapporti ed operazioni (ovvero specifiche classi/tipologie di rapporti e/o operazioni), in relazione a cui detto blocco non trova applicazione.

L'elenco aggiornato dei paesi considerati a rischio più elevato e di quelli con cui l'operatività è stata sospesa è messo periodicamente a disposizione del Consiglio di Amministrazione, nell'ambito della informativa prodotta periodicamente dalla Funzione Antiriciclaggio.

Si riportano, nella tabella seguente, i possibili profili di rischio attribuibili alla clientela e la frequenza di aggiornamento dei dati relativi alla adeguata verifica:

Rif.	Classe di rischio	Frequenza aggiornamento
I	Irrilevante	Ogni 48 mesi
B	Basso	Ogni 36 mesi
M	Medio	Ogni 24 mesi
A	Alto	Annuale (ogni 12 mesi)

La Banca monitora e aggiorna periodicamente i punteggi e le regole attribuite al sistema di profilatura del rischio, avendo anche a riferimento l'evoluzione del contesto di riferimento e delle *leading practice* di mercato.

In quanto parte di un Gruppo, la Banca (come le altre società del Gruppo) assume, in ogni caso, per uno stesso cliente, il profilo più elevato tra quelli assegnati da tutte le società del Gruppo medesimo.

Il sistema di profilatura assicura che i punteggi assegnati dal sistema informatizzato siano coerenti con la conoscenza del cliente. In ogni caso, il Responsabile Antiriciclaggio può, ove necessario, decidere di innalzare il profilo di rischio generato in maniera automatica anche a seguito di acquisizione e valutazione delle eventuali segnalazioni ricevute dai consulenti finanziari della Rete di Vendita o dai dipendenti delle Strutture Operative che gestiscono o amministrano, nel concreto i rapporti con la clientela (cfr. par. 5.3), mantenendo evidenza delle valutazioni effettuate. Il Responsabile Antiriciclaggio può altresì diminuire, a seguito di propria valutazione

---

<sup>7</sup> Si fa riferimento al "Basel AML Index", calcolato dal "Basel Institute on Governance", centro di competenza indipendente e non lucrativo specializzato nel contrasto della corruzione e di altri crimini finanziari.



in sede di analisi di specifiche posizioni, i punteggi attribuiti, mantenendo evidenza delle analisi effettuate. Non è consentita, in ogni caso, la modifica in autonomia dei punteggi attribuiti da parte del restante Personale.

### **5.3 ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA DELLA CLIENTELA**

---

In presenza di un elevato rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, la Banca adotta misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, acquisendo informazioni aggiuntive sul cliente, sul titolare effettivo e sull'eventuale esecutore, approfondendo gli elementi posti a fondamento delle valutazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto e intensificando la frequenza dell'applicazione delle procedure finalizzate a garantire il controllo costante nel corso del rapporto continuativo.

In quanto parte del più generale processo di Adeguata Verifica e di approfondimento della conoscenza della clientela, l'applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica, assume particolare rilevanza anche in connessione al principio della "collaborazione attiva" e all'obbligo di segnalazione di operazioni sospette (cfr. par. 5.7).

In particolare, la Banca considera a più alto rischio di riciclaggio:

- a) i clienti, i titolari effettivi e gli esecutori con riferimento ai quali sono stati rilevati degli indici reputazionali negativi, sulla base di:
  - o ricorrenza dei nominativi nelle liste delle persone o degli enti associati ai fini dell'applicazione degli obblighi di congelamento previsti dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU, dai Regolamenti comunitari o dai decreti adottati ai sensi del decreto legislativo n. 109, del 22 giugno 2007 o con quella dell'Office of Foreign Asset Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti;
  - o notizie negative provenienti dai media o da altre fonti informative;
  - o notizie negative fornite direttamente dal cliente o dal consulente finanziario di riferimento, aventi ad oggetto procedimenti penali, procedimenti per danno erariale, procedimenti per responsabilità amministrativa degli enti (ex D. Lgs. 231/01), etc.<sup>8</sup>;
  - o richieste/provvedimenti provenienti dall'Autorità Giudiziaria, ai sensi: del Codice Antimafia (accertamenti richiesti dall'Autorità Penale ai sensi del D. Lgs. 159/2011 - Antimafia - fase delle indagini preliminari) o della normativa antiriciclaggio (accertamenti richiesti dall'Autorità Penale ai sensi del Decreto Antiriciclaggio - Antiriciclaggio - fase delle indagini preliminari);
  - o decreti di sequestro, ovvero misure cautelari reali e di prevenzione adottate dall'Autorità Giudiziaria;
- b) i clienti, i titolari effettivi e gli esecutori oggetto di segnalazione alla UIF;
- c) i clienti i cui fondi provengono da operazioni di *voluntary disclosure* o analoga procedura per il rimpatrio di capitali legati ad evasione fiscale o altri reati;

---

<sup>8</sup> Tali fattispecie prevedono, in ogni caso, l'apertura di una istruttoria da parte della Funzione Antiriciclaggio ad esito della quale viene valutato l'innalzamento del punteggio.

- d) i rapporti di corrispondenza (o c.d. *payable-through accounts* o conti di passaggio) transfrontalieri che comportano l'esecuzione di pagamenti con un ente creditizio o istituto finanziario corrispondente di un Paese terzo;
- e) i rapporti continuativi, le prestazioni professionali ed operazioni occasionali con clienti e relativi titolari effettivi che siano persone politicamente esposte, salve le ipotesi in cui le predette persone politicamente esposte agiscono in veste di organi delle Pubbliche amministrazioni<sup>9</sup>;
- f) i rapporti continuativi, le prestazioni professionali e le operazioni che coinvolgono i Paesi Terzi ad alto rischio, nonché i clienti e titolari effettivi residenti o aventi sede legale in aree geografiche a rischio elevato, come sopra individuate (cfr. par. 5.2);
- g) le strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale, quali *trust*, società fiduciarie, (indipendentemente dalla relativa iscrizione o meno all'Albo ex art. 106 TUB), fondazioni, società il cui capitale sociale sia detenuto, in tutto o in parte, da una società fiduciaria, da un *trust*, da un ente o schema giuridico analogo; le società partecipate da fiduciari;
- h) i clienti che presentino un assetto societario anomalo o eccessivamente complesso, data la natura dell'attività svolta;
- i) i clienti che presentino un tipo di attività economica caratterizzata da elevato utilizzo di contante o riconducibile a settori particolarmente esposti a rischi di corruzione;
- j) i clienti che beneficiano di servizi con un elevato grado di personalizzazione, offerti ad una clientela dotata di un patrimonio di rilevante ammontare;
- k) i clienti che effettuano:
  - o operazioni in contante frequenti e ingiustificate, caratterizzate dall'utilizzo di banconote in euro di grosso taglio ovvero dalla presenza di biglietti danneggiati o contraffatti;
  - o operazioni di versamento di contante o valori provenienti dall'estero di importo complessivo pari o superiore al controvalore di 10.000 euro;
  - o operazioni relative a petrolio, armi, metalli preziosi, prodotti del tabacco, manufatti culturali e altri beni mobili di importanza archeologica, storica, culturale, religiosa o di raro valore scientifico, nonché avorio e specie protette.
- l) i prodotti e le pratiche commerciali di nuova generazione, compresi i meccanismi innovativi di distribuzione e l'uso di tecnologie innovative o in evoluzione per prodotti nuovi o preesistenti.

La Banca considera, inoltre, ad alto rischio di riciclaggio i clienti classificati a rischio più elevato, in base al sistema di profilatura della clientela adottato internamente sulla base degli indici di rischio previsti dalla normativa ovvero su richiesta del Delegato alla segnalazione di operazioni sospette a seguito del prudente apprezzamento dello stesso, nonché qualunque altro caso in cui il consulente finanziario o il dipendente incaricato ravvisi, in fase di perfezionamento di un'operazione o di accensione di un nuovo rapporto continuativo, un più elevato rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. In particolare, deve essere

---

<sup>9</sup> La qualificazione di PEP assume rilievo sia per il cliente (e l'eventuale beneficiario in caso di prodotti assicurativi) che per i titolari effettivi e non anche per l'esecutore.

opportunamente considerato, dal consulente finanziario o dal dipendente incaricato, il comportamento tenuto dal cliente o dall'esecutore, quale, ad esempio:

- o la riluttanza a fornire le informazioni richieste,
- o la ripetuta modifica delle informazioni fornite o il fatto che siano fornite informazioni incomplete o erranee,
- o l'indisponibilità o l'impossibilità di produrre documentazione in merito alla propria identità (fatto salvo il caso dei richiedenti asilo),
- o la riluttanza alla apertura di un rapporto continuativo privilegiando l'esecuzione di una o più operazioni occasionali, sebbene l'apertura di un rapporto continuativo risulterebbe economicamente più ragionevole,
- o l'esecuzione o l'intenzione di eseguire operazioni caratterizzate da importi insolitamente elevati o rispetto alle quali sussistano dubbi circa la finalità cui le medesime sono, in concreto, preordinate,
- o la ricezione di pagamenti da parte di soggetti terzi privi di un evidente collegamento con il cliente o con la sua attività,
- o la ragionevolezza dell'operazione in funzione dell'abituale operatività/patrimonio/reddito del cliente,

valutando l'inoltro di una apposita segnalazione alla Funzione Antiriciclaggio per gli approfondimenti del caso.

Resta comunque ferma la possibilità, da parte della Funzione Antiriciclaggio, di chiedere al consulente finanziario di riferimento o alla Struttura Operativa che gestisce e amministra nel concreto i rapporti con la clientela di svolgere il processo di adeguata verifica rafforzata in tutti i casi, anche non rientranti in quelli sopra elencati, in cui appaia particolarmente elevato il rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

Nel caso di rapporti continuativi o operazioni con Persone Esposte Politicamente, la Banca prevede l'autorizzazione dei soggetti titolari di poteri di amministrazione o direzione ovvero di loro delegati o, comunque, di soggetti che svolgono una funzione equivalente, prima di avviare, proseguire o intrattenere un rapporto continuativo o effettuare un'operazione occasionale con tali clienti, applicando misure adeguate per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto continuativo o nell'operazione e assicurando un controllo costante e rafforzato del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

La Banca prevede, inoltre, l'autorizzazione dei soggetti titolari di poteri di amministrazione o direzione ovvero di loro delegati o, comunque, di soggetti che svolgono una funzione equivalente, prima di avviare o proseguire o intrattenere un rapporto continuativo, una prestazione professionale o effettuare un'operazione che coinvolga Paesi terzi ad alto rischio, acquisendo informazioni aggiuntive sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale, sull'origine dei fondi e sulla situazione economico-patrimoniale del cliente e del titolare effettivo, sulle motivazioni delle operazioni previste o eseguite, assicurando un controllo costante e rafforzato del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

La Banca, valuta, in base al rischio, se applicare misure rafforzate di adeguata verifica nei confronti di succursali o filiazioni, aventi sede in paesi terzi ad alto rischio, controllate da soggetti obbligati aventi sede nel territorio della Repubblica o di altro Stato membro, qualora tali succursali o filiazioni si conformino alle politiche e alle procedure di gruppo, a norma dell'articolo 45 della Direttiva.

In base al modello adottato dalla Banca, le attività di rafforzata verifica della clientela sono innanzitutto demandate ai consulenti finanziari o ai dipendenti incaricati, i quali sono tenuti a:

- compilare apposito questionario di adeguata verifica rafforzata, messo loro a disposizione dalla Banca;
- acquisire maggiori informazioni sul cliente e sul titolare effettivo;
- acquisire/aggiornare e valutare informazioni sulla reputazione del cliente e/o del titolare effettivo (ivi comprese eventuali pregiudizievoli, tramite la consultazione di fonti aperte, attraverso, ad esempio, l'utilizzo di motori di ricerca su *internet*);
- valutare attentamente le informazioni fornite dal cliente sullo scopo e sulla natura del rapporto, mettendole in relazione con le altre informazioni conosciute all'atto di apertura del medesimo o, nel caso di clienti che già intrattengono rapporti con la Banca, con l'operatività effettivamente rilevata sullo stesso; a tal riguardo, sono presi in considerazione elementi quali: il numero, l'entità e la frequenza delle operazioni effettuate, la provenienza/destinazione dei fondi, la natura dell'attività svolta dal cliente e/o dal titolare effettivo, la ragionevolezza delle operazioni effettuate in relazione al profilo complessivo del cliente;
- svolgere approfondite verifiche sull'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto continuativo, attraverso un processo articolato che prenda in considerazione, *in primis*, la attendibilità delle informazioni a disposizione del consulente finanziario medesimo e della Banca, tenuto conto della eventuale disponibilità di informazioni economico – patrimoniali prodotte direttamente dal cliente o rilevabili dalla movimentazione del rapporto (es. accredito emolumenti, accredito dividendi, etc.) o reperibili tramite fonti aperte o banche dati pubbliche (es. bilanci, dichiarazioni IVA e dei redditi, atti notarili, dichiarazioni di successione, dichiarazioni/documenti provenienti dal datore di lavoro o da altri intermediari); a tal riguardo, assumono specifica valenza aspetti, quali il grado di conoscenza del cliente e/o l'anzianità della relazione, la coerenza tra il profilo del cliente e la sua situazione economico-patrimoniale;
- condurre in modo più frequente la verifica e l'aggiornamento delle informazioni anagrafiche e di quelle raccolte ai fini della conoscenza del cliente.

Come indicato al precedente paragrafo 4.1, in caso di circostanze oggettive, ambientali o soggettive che rendano più elevato il rischio di riciclaggio, le attività di rafforzata verifica della clientela sono svolte direttamente dalla Funzione Antiriciclaggio. Dette fattispecie ritenute a più alto rischio sono individuate (ed opportunamente aggiornate anche in funzione dell'operatività della Banca), nell'ambito delle apposite procedure operative aziendali attuative della presente Policy.

Sono in ogni caso considerate tali le ipotesi indicate alle precedenti lettere a), b), c) e d) del presente paragrafo 5.3.

La Funzione Antiriciclaggio deve essere altresì coinvolta dai consulenti finanziari e dai dipendenti delle Strutture Operative cui è affidata, nel concreto, l'amministrazione e la gestione dei rapporti con la clientela in tutti i casi in cui si rilevino delle anomalie nel comportamento tenuto dal cliente o dall'esecutore, come sopra illustrato.

In tali ipotesi, il processo di adeguata verifica rafforzata prevede l'acquisizione di informazioni tramite il consulente finanziario o il dipendente della Struttura Operativa che gestisce e amministra nel concreto i rapporti con la clientela.

La Funzione Antiriciclaggio svolge ulteriori approfondimenti al fine di accertare la coerenza delle operazioni analizzate e delle informazioni raccolte con il patrimonio informativo di cui dispone la Banca e, ove opportuno, richiede al cliente, per il tramite del consulente finanziario o del dipendente incaricato, specifica documentazione.

La Funzione Antiriciclaggio può individuare ipotesi che prevedano il coinvolgimento di ulteriori Strutture Operative della Banca, cui è richiesto di supportare i consulenti finanziari o i dipendenti incaricati nell'espletamento delle attività agli stessi affidati ovvero di svolgere verifiche in merito agli esiti delle attività medesime.

#### **5.4 ADEGUATA VERIFICA SEMPLIFICATA DELLA CLIENTELA**

---

In presenza di un basso rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, la Banca può applicare misure semplificate di adeguata verifica della clientela sotto il profilo della estensione e della frequenza degli adempimenti, nei confronti di:

- società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposte ad obblighi di comunicazione che impongono l'obbligo di assicurare un'adeguata trasparenza della titolarità effettiva;
- pubbliche amministrazioni, ovvero istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche, conformemente al diritto dell'Unione europea;
- intermediari bancari e finanziari elencati all'articolo 3, comma 2, del Decreto Antiriciclaggio - a eccezione di quelli di cui alle lettere i), o), s), v) - e intermediari bancari e finanziari comunitari o con sede in un paese terzo con un efficace regime di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

Ai fini del corretto assolvimento degli obblighi sopra richiamati, la Banca distingue tra "controparti attive" e "controparti passive".

Le controparti c.d. "attive" sono le controparti "clienti", ovvero le società che intrattengono rapporti continuativi con il Gruppo (es. contratti di collocamento e/o distribuzione) o compiono operazioni occasionali (es. operazioni di tesoreria, operazioni di denaro caldo).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano, tra le controparti "attive":

- gli istituti/società con cui sono intrattenuti conti di corrispondenza e/o di regolamento;
- le società di gestione di fondi comuni di investimento;
- gli istituti/società emittenti di titoli sul mercato tramite offerte pubbliche a cui la Banca aderisce direttamente;
- gli istituti/società con cui sono in essere dei rapporti professionali per il collocamento di moneta elettronica o di prodotti di finanziamento/investimento.

La Banca esclude dagli obblighi di adeguata verifica le controparti cd. "passive", ovvero gli intermediari finanziari (domestici e non) con cui non intrattiene rapporti continuativi, ma di cui si avvale, di propria iniziativa, per il perfezionamento di operazioni per conto di propri clienti, titolari di rapporti (es. operazioni di trasferimento dossier titoli, operazioni di compravendita titoli, etc.). In tale accezione le controparti passive si configurano come "prestatori di servizi" su iniziativa della Banca e non come clienti che richiedono di instaurare un rapporto continuativo o compiere un'operazione occasionale. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano tra le controparti "passive" le banche depositarie e le società censite in quanto emittenti di titoli.

Ferma restando la necessità di assicurare comunque la corretta identificazione del cliente e del titolare effettivo prima dell'accensione del rapporto continuativo o del compimento dell'operazione, le misure di adeguata semplificata consistono nella possibilità di:

- effettuare la verifica del titolare effettivo sub 2), acquisendo una dichiarazione di conferma dei dati sottoscritta dal cliente, sotto la propria responsabilità;
- utilizzare delle presunzioni nell'individuazione dello scopo e della natura del rapporto continuativo, laddove il prodotto offerto sia destinato ad uno specifico utilizzo;
- adottare una frequenza pari a 48 mesi, ai fini dell'aggiornamento dei dati raccolti per l'adeguata verifica, ferma restando la necessità di provvedervi in caso di apertura di un nuovo rapporto continuativo o di incremento del profilo di rischio di riciclaggio, per effetto, ad esempio, della rilevazione di indici reputazionali negativi sul cliente e/o sul titolare effettivo;

La Banca verifica il permanere dei presupposti per l'applicazione della procedura semplificata, con modalità e frequenza stabilite secondo l'approccio basato sul rischio.

In particolare, le misure di adeguata verifica semplificata non trovano applicazione quando:

- vengono meno le condizioni per l'applicazione delle misure semplificate, in base agli indici di rischio previsti dal Decreto Antiriciclaggio e dalle Disposizioni;
- le attività di monitoraggio sulla complessiva operatività del cliente e le informazioni acquisite nel corso del rapporto inducono a escludere la presenza di una fattispecie a basso rischio;
- vi sia comunque il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

## **5.5 OBBLIGHI DI ASTENSIONE**

---

Qualora la Banca si trovi nella impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, si astiene dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, le operazioni (c.d. obbligo di astensione) procedendo, se del caso, all'estinzione del rapporto continuativo già in essere e valutando se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF. Prima di effettuare la segnalazione di operazione sospetta alla UIF e al fine di consentire l'eventuale esercizio del potere di sospensione, la Banca si asterrà dall'eseguire le operazioni per le quali sospetta vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo.

Nei casi in cui l'astensione non sia possibile in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero l'esecuzione dell'operazione per sua natura non possa essere rinviata o l'astensione possa ostacolare le indagini, permane l'obbligo di immediata segnalazione di operazione sospetta.

La Banca si astiene, in ogni caso, dall'instaurare rapporti o eseguire operazioni e pone fine al rapporto continuativo già in essere con:

- clienti residenti, o aventi sede legale, in paesi e aree geografiche valutati a rischio particolarmente elevato come individuati di volta in volta dall'Amministratore Delegato, su proposta della Funzione Antiriciclaggio;
- enti creditizi o finanziari situati in uno Stato extracomunitario che non imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalle Direttive comunitarie emanate in materia;
- banche di comodo (c.d. *shell banks*), in qualunque località siano situate;
- soggetti di cui siano, direttamente o indirettamente, parte società fiduciarie, *trust*, società anonime (o controllate attraverso azioni al portatore) aventi sede in paesi terzi ad alto rischio;
- società che hanno emesso azioni al portatore;
- *trust* per i quali non sono disponibili informazioni adeguate, accurate e aggiornate relativamente alla titolarità effettiva del *trust* e sulla natura e scopo del medesimo, o che presentino circostanze soggettive o oggettive, che possono denotare un utilizzo dell'istituto del *trust* per dissimulare comportamenti anomali, anche alla luce delle indicazioni fornite dalle Autorità competenti;
- rapporti fiduciarmente intestati per i quali non sono disponibili informazioni adeguate, accurate e aggiornate relativamente alla titolarità effettiva;
- prestatori di servizi di pagamento (agenti e/o società di *money transfer*) che non esercitano in via esclusiva attività finanziarie;
- operatori che svolgono l'attività commerciale consistente nel compimento di operazioni di compro oro, esercitata in via esclusiva ovvero in via secondaria rispetto all'attività prevalente, che non risultano regolarmente iscritti nel registro degli operatori compro oro, all'uopo istituito presso l'OAM<sup>10</sup>;
- prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale;
- società che svolgono attività di fabbricazione di armi e di munizioni;
- prestatori di servizi di gioco non rientranti tra i concessionari di gioco che abbiano formalmente adottato le procedure e i controlli richiamati nelle Linee guida emanate dalla Agenzia delle dogane ai sensi dell'art. 52, comma 4, del Decreto Antiriciclaggio;
- persone giuridiche direttamente o indirettamente partecipate da uno dei soggetti sopra indicati.

La Banca si astiene dall'offrire prodotti/servizi o dar corso ad operazioni che potrebbero favorire l'anonimato, ovvero l'occultamento dell'identità del cliente o del titolare effettivo, nonché dall'instaurare rapporti continuativi o compiere operazioni occasionali a distanza, non assistiti da procedure di identificazione elettronica sicure e regolamentate ovvero autorizzate o riconosciute dall'Agenzia per l'Italia digitale.

Ai sensi dell'art. 50 del Decreto Antiriciclaggio, è fatto divieto, inoltre, di aprire o utilizzare conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia, nonché di emettere e utilizzare prodotti di moneta elettronica anonimi.

---

<sup>10</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 92/2017 "Disposizioni per l'esercizio dell'attività di compro oro, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l) della legge 12 agosto 2016, n. 170".

## 5.6 CONTROLLI PER IL CONTRASTO AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

---

Al fine di assicurare il corretto adempimento degli obblighi e divieti previsti dalla normativa vigente in materia di antiterrorismo, la Banca:

- verifica se il cliente e il titolare effettivo siano inclusi nelle “liste” delle persone e degli enti adottate dal Consiglio di Sicurezza dell’ONU, dalla Commissione Europea, dai decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nonché di quella dell’Office of Foreign Asset Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti;
- si rifiuta di compiere operazioni che coinvolgano a qualunque titolo (presentatori, esecutori, ordinanti o beneficiari) soggetti inseriti nelle liste di cui al precedente alinea;
- non effettua pagamenti cosiddetti *cover*<sup>11</sup> in valuta statunitense;
- applica le restrizioni previste sui rapporti di tutti i clienti per i quali sia accertata la corrispondenza con le liste di cui al primo alinea;
- comunica alla UIF le misure applicate ai sensi del D. Lgs. 109/2007, indicando i soggetti coinvolti, l’ammontare e la natura dei Fondi o delle Risorse economiche, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti comunitari, delle decisioni degli organismi internazionali e dell’Unione europea e dei decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, ovvero, se successiva, dalla data di detenzione dei fondi e delle risorse economiche.

## 5.7 SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE ALLA UIF

---

Ai sensi della vigente normativa, la Banca invia senza ritardo alla UIF una segnalazione di operazione sospetta, quando sa, sospetta o ha ragionevoli motivi di sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa.

I consulenti finanziari della Rete di Vendita e i dipendenti delle Strutture Operative cui compete, nel concreto, l’amministrazione e la gestione dei rapporti con la clientela rappresentano, ai sensi della normativa vigente, il primo livello segnaletico. È quindi loro compito monitorare nel continuo l’andamento del rapporto e l’operatività posta in essere, anche tramite gli strumenti e le procedure a disposizione sul Portale BMedNet, e trasmettere senza ritardo alla Funzione Antiriciclaggio, secondo le procedure e le modalità operative stabilite internamente, una segnalazione di operazione sospetta prima di compiere l’operazione: sono fatti salvi i casi in cui l’operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l’atto, ovvero nei casi in cui l’operazione non possa essere rinviata tenuto conto della normale operatività, ovvero nei casi in cui differimento dell’operazione possa ostacolare le indagini.

---

<sup>11</sup> Per *cover payment* o pagamento di copertura, si intende il trasferimento di fondi utilizzato quanto non vi è un rapporto diretto tra prestatore di servizi di pagamento (c.d. PSP) dell’ordinante e del beneficiario ed è quindi necessario ricorrere ad una catena di rapporti di corrispondenza tra PSP. In un pagamento di copertura sono coinvolti tre o più PSP.



Al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, la Banca fa riferimento, in particolare, agli indicatori di anomalia<sup>12</sup> e agli schemi rappresentativi di comportamenti anomali emanati e periodicamente aggiornati dalla UIF, predisponendo apposite linee guida e piani di formazione ed aggiornamento professionale per i consulenti finanziari della Rete di Vendita ed i dipendenti delle strutture operative.

La Banca, nell'ambito della propria autonomia organizzativa si avvale anche di procedure automatiche di individuazione delle operazioni "anomale". La Funzione Antiriciclaggio istruisce tutte le pratiche inerenti le segnalazioni ricevute e le sottopone al Delegato alla segnalazione delle Operazioni sospette che, qualora le ritenga fondate alla luce dell'insieme degli elementi a propria disposizione e delle evidenze desumibili dai dati e dalle informazioni conservati, le trasmette alla UIF, prive del nominativo del segnalante.

La Banca e le società del Gruppo adottano misure idonee ad assicurare la riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la segnalazione di una operazione sospetta; il nominativo del segnalante può essere rivelato solo quando l'Autorità Giudiziaria, disponendo a riguardo con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento di reati per i quali si procede.

È inoltre fatto divieto, ai soggetti tenuti alla segnalazione di una operazione sospetta e a chiunque ne sia a conoscenza, di dare comunicazione al cliente interessato o a terzi della avvenuta segnalazione, dell'invio di ulteriori informazioni richieste dalla UIF o della esistenza, ovvero della probabilità di indagini in materia di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Tale divieto non si applica:

- alle comunicazioni effettuate alle Autorità di Vigilanza di settore in occasione dell'esercizio delle funzioni previste dal Decreto Antiriciclaggio;
- alle comunicazioni aventi ad oggetto la condivisione delle informazioni a livello di intermediari bancari e finanziari appartenenti al Conglomerato, idonee a garantire la corretta osservanza delle prescrizioni dettate in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- alle comunicazioni con altri intermediari bancari e finanziari esterni al Gruppo appartenenti ad uno Stato membro o situati in Paesi terzi, a condizione che questi applichino misure equivalenti a quelle previste dal Decreto Antiriciclaggio, nei casi relativi allo stesso cliente o alla stessa operazione, per finalità esclusivamente di prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo.

## **5.8 COMUNICAZIONE DI INFRAZIONI AL MEF**

---

La Funzione Antiriciclaggio e le preposte Strutture Operative che, nell'esercizio delle proprie funzioni o nell'espletamento della propria attività, hanno notizia di infrazioni alle disposizioni in materia di limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore e di divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia (artt. 49 e 50 del Decreto Antiriciclaggio) curano l'assolvimento degli obblighi di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni.

---

<sup>12</sup> In attesa della pubblicazione, da parte della UIF, di propri indicatori di anomalia, così come previsto dall'art. 6, comma 4 Decreto Antiriciclaggio, si continuano ad assumere riferimento gli indicatori di anomalia emanati dalla Banca d'Italia, in data 24 agosto del 2010.

La medesima comunicazione è dovuta dai componenti del Collegio Sindacale, quando riscontrano la violazione delle suddette disposizioni nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo e vigilanza.

Qualora l'operazione di trasferimento sia già stata oggetto di una segnalazione di operazione sospetta ai sensi dell'art. 35 del Decreto Antiriciclaggio, non sussiste l'obbligo di comunicazione al MEF.

## **5.9 COMUNICAZIONI OGGETTIVE**

---

Il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio cura l'inoltro all'UIF, secondo le istruzioni dalla stessa emanate, delle comunicazioni oggettive ex art. 47 del Decreto Antiriciclaggio.

Egli verifica il corretto funzionamento del sistema informativo per l'adempimento degli obblighi di invio delle comunicazioni oggettive e rappresenta l'interlocutore della UIF per tutte le questioni attinenti alla trasmissione delle comunicazioni oggettive e per le richieste di eventuali informazioni.

Il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio può abilitare altri soggetti, persone fisiche, sotto la propria responsabilità, all'inserimento e alla trasmissione delle comunicazioni oggettive.

## **5.10 OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DEI DATI**

---

Al fine di adempiere agli obblighi di conservazione dei dati relativi ai rapporti continuativi ed alle operazioni effettuate, la Banca si avvale di appositi sistemi di conservazione<sup>13</sup>, dove sono registrati i rapporti continuativi intrattenuti dai clienti, i legami e le operazioni sopra soglia di rilevanza.

Ai fini di quanto precede, la Banca continua a utilizzare, su base volontaria, l'AUI; tale scelta permette il mantenimento di processi e presidi già ampiamente consolidati, oltre ad assicurare la tempestiva disponibilità delle informazioni acquisite in fase di adeguata verifica, sia per l'adempimento degli obblighi segnaletici, sia per eventuali approfondimenti su singole posizioni.

I dati aggregati registrati sono trasmessi mensilmente alla UIF, che li analizza al fine di individuare eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Per quanto riguarda l'assolvimento degli obblighi di conservazione, la Banca conserva:

- la copia o i riferimenti dei documenti richiesti ai fini dell'adeguata verifica, per un periodo di dieci anni dalla fine del rapporto continuativo;
- le scritture e le registrazioni delle operazioni e dei rapporti continuativi, consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analoga efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari, per un periodo di dieci anni dall'esecuzione dell'operazione o dalla cessazione del rapporto continuativo.

---

<sup>13</sup> Ai fini della corretta tenuta del sistema, la Banca e le società del Gruppo si avvalgono, in virtù di apposito accordo di esternalizzazione, dell'*outsourcer* CEDACRI S.p.A., fatta salva la distinzione logica e la separazione delle registrazioni di ciascun destinatario.

## **5.11 FORMAZIONE DEL PERSONALE**

---

L'attività di qualificazione e aggiornamento professionale del Personale riveste carattere di continuità e di sistematicità nell'ambito di programmi organici che tengono conto dell'evoluzione della normativa e delle procedure.

A tal riguardo, la Banca adotta programmi di formazione ed aggiornamento professionale permanenti del Personale, finalizzati alla corretta applicazione delle disposizioni previste dal Decreto Antiriciclaggio, al riconoscimento di operazioni connesse al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e all'adozione dei comportamenti e delle procedure da adottare.

Particolare attenzione è rivolta ai consulenti della Rete di Vendita e ai dipendenti delle Strutture Operative che amministrano e gestiscono, nel concreto, l'operatività della clientela.

Specifici programmi di formazione sono attuati per il personale appartenente alla Funzione Antiriciclaggio.

I programmi di addestramento e formazione del Personale realizzati nel periodo di riferimento e pianificati per l'anno successivo sono dettagliati nelle Relazioni prodotte dalla Funzione Antiriciclaggio.

## **5.12 SISTEMI INTERNI DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI**

---

La Banca adotta specifiche procedure per la segnalazione al proprio interno, da parte di dipendenti e collaboratori, di violazioni potenziali o effettive delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (c.d. *whistleblowing*).

Tali procedure garantiscono:

- la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e del presunto responsabile delle violazioni, ferme restando le regole che disciplinano le indagini e i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto delle segnalazioni;
- la tutela del soggetto che effettua la segnalazione contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione;
- lo sviluppo di uno specifico canale di segnalazione, anonimo e indipendente, proporzionato alla natura e alle dimensioni del soggetto obbligato.

## **5.13 RISCHI SANZIONATORI E REPUTAZIONALI**

---

Gli adempimenti riportati nella presente Policy, finalizzati al corretto assolvimento delle disposizioni in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, devono essere scrupolosamente osservati, per quanto di competenza, da tutto il Personale e, in particolare, da coloro che gestiscono e amministrano il rapporto con la clientela, stante la correlazione posta dal Decreto Antiriciclaggio tra l'entità dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e le misure di prevenzione adottate dai destinatari delle disposizioni; e questo non solo in fase di apertura di un nuovo rapporto o al compimento di un'operazione occasionale, ma costantemente nel corso della durata della relazione con il cliente.

Si specifica che, ai sensi di quanto previsto dal Decreto Antiriciclaggio:

- laddove la Banca sia ritenuta responsabile, in via esclusiva o concorrente, di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela, di conservazione e di segnalazione ovvero in materia di organizzazione, procedure e controlli interni, nonché delle relative disposizioni attuative adottate dalle Autorità di vigilanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 5.000.000 di euro ovvero pari al dieci per cento del fatturato complessivo annuo, quando tale importo percentuale è superiore a 5.000.000 di euro e il fatturato è disponibile e determinabile;
- fermo quanto disposto dal precedente punto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 5.000.000 di euro ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo della Banca che, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all'incarico, hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibili le violazioni di cui al precedente punto, ovvero hanno inciso in modo rilevante sull'esposizione della Banca al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Qualora il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione sia superiore a 5.000.000 di euro, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinato o determinabile.

Si ricorda infine che, in caso di non corretta applicazione degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio, ulteriori rischi sono legati alle eventuali sanzioni applicabili alla Banca a titolo di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

#### **5.14 COORDINAMENTO TRA LA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO E LE ALTRE FUNZIONI DI CONTROLLO**

L'interazione tra la Funzione Antiriciclaggio e le altre Funzioni di Controllo si inserisce nel più generale coordinamento tra tutte le funzioni e organi con compiti di controllo, come definito dal Consiglio di Amministrazione al fine di assicurare il corretto funzionamento del sistema dei controlli interni.

Si rinvia pertanto allo specifico documento "Linee Guida e principi base di coordinamento tra Organi e Funzioni di Controllo", approvato dal Consiglio di Amministrazione della Banca.

Detto documento richiama i principi base del Sistema dei Controlli Interni ed è stato redatto nel più ampio processo di ricezione delle disposizioni di vigilanza in tema di Sistema dei Controlli Interni ed al fine di promuovere e garantire il corretto funzionamento del Sistema dei Controlli Interni nel suo complesso, attraverso la proficua interazione tra gli organi aziendali, i comitati costituiti all'interno di questi ultimi, i soggetti incaricati della revisione legale dei conti e le funzioni di controllo.

Il documento è definito ed articolato coerentemente ai requisiti regolamentari statuiti dalla Banca d'Italia e recepisce la documentazione vigente del Gruppo Bancario, razionalizzandone l'illustrazione.

## 6 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il complesso delle disposizioni in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo sono finalizzate a dettare misure volte a tutelare l'integrità del sistema economico e finanziario e la correttezza dei comportamenti degli operatori tenuti alla loro osservanza.

Tali misure sono proporzionate al rischio in reazione al tipo di cliente, al rapporto continuativo, alla prestazione professionale, al prodotto, o alla transazione e la loro applicazione tiene conto della peculiarità dell'attività, delle dimensioni e delle complessità proprie dei soggetti obbligati che adempiono agli obblighi previsti a loro carico.

### 6.1 NORMATIVA ESTERNA

Si riportano, di seguito, i principali riferimenti normativi adottati a livello comunitario e nazionale.

#### ***Prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo***

##### Normativa europea

In ambito comunitario, le principali normative di riferimento in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo si rinvencono attualmente nella Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 "*che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE*" (c.d. V° Direttiva Antiriciclaggio) e nella Direttiva 2015/849/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20/05/2015 "*relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione*" (c.d. IV° Direttiva Antiriciclaggio).

##### Normativa nazionale

A livello nazionale, la principale normativa di riferimento è attualmente rappresentata da:

- Decreto Antiriciclaggio e disposizioni attuative emanate dalle Autorità di Vigilanza in materia di:
  - organizzazione, procedure e controlli interni;
  - adeguata verifica della clientela;
  - comunicazioni oggettive;
  - conservazione e utilizzo dei dati e delle informazioni a fini antiriciclaggio;
- D. Lgs. 22/6/2007, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, recante misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale.

Completano il quadro di riferimento a livello nazionale, i decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze (MEF) e gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali emanati dalla UIF.

#### ***Gestione degli embarghi***

##### Normativa europea

La principale normativa europea si rinviene nei seguenti provvedimenti:

- Regolamento 2580/2001/CE del Consiglio del 27/12/2001 che stabilisce l'obbligo di congelamento di capitali e il divieto di prestazione di servizi finanziari nei confronti di determinate persone fisiche, persone giuridiche, gruppi o entità che commettono o tentano di compiere atti di terrorismo e di persone giuridiche, gruppi o entità dalle prime controllate;
- Regolamento 881/2002/CE del Consiglio del 27/5/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità (elencate nell'allegato al Regolamento medesimo) associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talebani;
- Regolamento 428/2009/CE del Consiglio del 5 maggio 2009 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito dei prodotti a duplice uso (rifusione dell'originario Regolamento 1334/2000/CE del Consiglio del 22 giugno 2000 modificato dal Regolamento 1382/2014 del 22 ottobre 2014);
- Regolamento (UE) n. 753/2011 del Consiglio dell'1 agosto 2011, concernente ulteriori misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità "in considerazione della situazione in Afghanistan" e delle decisioni assunte dal "Comitato per le sanzioni" e dal "Comitato 1267" istituiti presso il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite<sup>14</sup>.

#### Normativa nazionale

La normativa primaria italiana si rinviene nei seguenti provvedimenti:

- Legge n. 185/1990, come modificata dal D. Lgs. n. 105/2012 emanato in attuazione della Direttiva 2009/43/CE recante "Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento". Tale legge costituisce tuttora la base della disciplina in materia di trasferimenti di beni classificati "materiali d'armamento";
- D. Lgs. n. 221/2017 che ha riordinato e semplificato la disciplina delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso e delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti. In detto decreto è confluita la disciplina in precedenza contenuta nel D. Lgs. n. 11/2007, nel D. Lgs. n. 64/2009 e nel D. Lgs. n. 96/2003, che sono stati abrogati. Il decreto prevede (artt. da 18 a 21) l'applicazione di sanzioni penali e amministrative a carico di chi effettua operazioni di esportazione di beni "dual use" in violazione della normativa.

Per quanto concerne la normativa secondaria, si fa in particolare riferimento al Provvedimento della Banca d'Italia del 27 maggio 2009 recante indicazioni operative per l'esercizio di controlli rafforzati contro il finanziamento dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa.

---

<sup>14</sup> Il "Comitato delle sanzioni" è stato istituito presso il Consiglio della Sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU) a norma del punto 30 della risoluzione 1988 (2011) del CSNU, mentre il "Comitato 1267" è stato istituito sempre presso il CSNU a norma delle risoluzioni 1267 (1999) e 1333 (2000) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

## 6.2 **NORMATIVA INTERNA**

---

La presente Policy si inserisce nel più ampio contesto della normativa interna, che comprende, in particolare:

- il Codice Etico;
- il Modello organizzativo ex D. Lgs. 231/2001, in cui sono specificati i meccanismi di controllo preventivo e successivo adottati per identificare le condotte rientranti nelle aree di rischio del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e attivare tempestivi interventi, nel caso in cui si riconoscano eventuali anomalie;
- le Linee Guida e principi base di coordinamento di Gruppo tra Organi e Funzioni di Controllo;
- la Policy dei sistemi interni di Segnalazioni delle Violazioni (*Whistleblowing*);
- il Regolamento del processo di gestione delle Persone Esposte Politicamente;
- il Regolamento della Funzione Antiriciclaggio che illustra i principi guida, l'architettura organizzativa, i processi e gli strumenti adottati dalla Funzione Antiriciclaggio per adempiere ai propri compiti;
- il Regolamento del processo di adeguata verifica in cui sono descritte le fasi dei processi di adeguata verifica, ivi compresa l'adeguata verifica rafforzata e l'adeguata verifica semplificata, le logiche sottostanti l'attribuzione del profilo di rischio, l'adeguata verifica nel continuo;
- il Regolamento del processo di segnalazione operazione sospette, in cui sono descritte le fasi dei processi interni propedeutici alla segnalazione di operazioni sospette;
- il Regolamento del processo dei controlli di secondo livello svolti dalla Funzione Antiriciclaggio, in cui sono descritte le fasi dei processi inerenti la tracciatura dei controlli di secondo livello in materia di antiriciclaggio, ivi compresi quelli relativi alla conservazione e registrazione, identificando eventuali azioni a mitigazione della rischiosità rilevata;
- il Regolamento del processo di apertura *on line* di un nuovo rapporto bancario;
- i manuali operativi interni alla Funzione Antiriciclaggio, che descrivono approfonditamente i processi operativi di dettaglio e gli elementi alla base dei modelli di presidio del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Tale complesso normativo, operativo e procedurale è finalizzato non solo ad adempiere alle inderogabili disposizioni di legge, ma ad evitare il coinvolgimento anche inconsapevole della Banca in fatti di riciclaggio e terrorismo.